

## GIURISPRUDENZA

---

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – *Reg. Parisien. seu Sancti Dionysii in Francia* – Nullità del matrimonio – Incapacità – Immaturità psico-affettiva – Sentenza definitiva – 19 luglio 2016 (147/2016) – Maurice Monier, Ponente.\* \*\*

**Matrimonio – Consenso – Capacità per il consenso matrimoniale.**

**Matrimonio – Consenso – Mancanza di sufficiente discrezione di giudizio – Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.**

**Matrimonio – Consenso – Mancanza di sufficiente discrezione di giudizio – Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio – Requisiti e caratteristiche delle due fattispecie.**

**Matrimonio – Consenso – Capacità – Maturità – Sviluppo della persona – Normalità – Affettività.**

**Matrimonio – Consenso – Capacità – Maturità – Concetto canonico di maturità e immaturità.**

**Matrimonio – Consenso – Incapacità – Immaturità – Immaturità psico-affettiva – Immaturità psico-affettiva e giurisprudenza rotale.**

«**I**L consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi» (can. 1057 §2). Il Codice recepisce la dottrina conciliare, secondo la quale il matrimonio è «l'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino» (GS, n. 48). Per questo peculiare negozio ci vuole, da parte dei contraenti, una armonica cooperazione e interazione fra le facoltà superiori, per realizzare un atto veramente umano. Perciò l'atto di consenso presuppone un sufficiente grado di discrezione di giudizio e di maturità. La Chiesa ritiene che il consenso sia invalido quando almeno uno dei contraenti è incapace di realizzare un atto umano per costituire il matrimonio. La legge stabilisce: «Sono incapaci a

\* Commento di A. GONZÁLEZ ALONSO, *Immaturità psico-affettiva e incapacità per il matrimonio* (can. 1095).

\*\* Vedi *Allegato* alla fine del commento: *indice di sentenze coram Monier nell'ambito del can. 1095*, di cui si trova riferimento nei volumi delle sentenze rotali (RRDec., 1995-2011).

contrarre matrimonio: 1° coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3° coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio».

Il difetto di discrezione di giudizio è diverso dall'ignoranza, che sarebbe la mancanza di conoscenza dei diritti e obblighi matrimoniali, oppure dall'imprudenza. Non qualsiasi difetto di discrezione di giudizio dà luogo a un consenso invalido. La nozione canonica di discrezione di giudizio non si identifica con uno stato perfetto di capacità intellettuale, volitiva, affettiva, oppure con una cosiddetta maturità piena, ma è sufficiente il minimo necessario. Nel processo di scelta non basta un'astratta o speculativa cognizione naturale, bensì una capacità di estimazione critica circa i diritti e i doveri matrimoniali. Il contraente deve essere capace di ponderare gli argomenti favorevoli e contrari nello scegliere un determinato matrimonio. In questa scelta la volontà deve essere libera, non solo dall'esterno, ma anche dalla coazione interna degli impulsi.

Il contraente è incapace anche quando non è in grado di assumere l'oggetto del consenso, sempre con riferimento agli obblighi essenziali coniugali, circoscritti dai canoni 1055 e 1056. Questi obblighi sono contenuti nei tre beni tradizionalmente detti del matrimonio, e anche nel bene dei coniugi.

L'incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali ha la sua origine in una causa di natura psichica. Pertanto si deve sempre provare la connessione fra la patologica condizione del contraente e la sua incapacità. Oltre alle malattie psicotiche, le neurosi, psicopatie e altri peculiari disordini, più frequentemente è invocata l'imaturità psico-affettiva come fonte dell'incapacità, sia riguardo al difetto di discrezione di giudizio sia riguardo all'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali. Però non qualsiasi immaturità determina la nullità del consenso. Quest'immaturità non deve essere confusa con l'immaturità detta in senso generico oppure propria dell'età.

Nel provare sia il grave difetto di discrezione di giudizio sia l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali, il giudice deve ponderare attentamente le deposizioni delle parti e dei testi, oltre alle circostanze precedenti e susseguenti il matrimonio. In queste cause l'intervento dei periti, esperti in psicologia o psichiatria, è di grande aiuto. Il perito dovrà far luce sull'origine, natura, gravità, prognosi, influsso nel processo di deliberazione e nell'assumere gli obblighi coniugali. Comunque l'ultima parola spetta al giudice che, esaminando gli atti e le conclusioni dei periti, dovrà emettere un suo giudizio, esponendo perché ammette o rigetta le conclusioni peritali.

(Omissis)

1. – FACTI SPECIES. – Petrus et Agnes sese cognoverunt volvente anno 1985. Iuvenes sponsaliciam consuetudinem instauraverunt et post annum decisionem nubendi elicuerunt. Die 13 septembris 1986 nuptiae celebratae sunt in paroeciali ecclesia (...) dicata, in civitate (...), intra fines dioecesis Sancti Dionysii in Gallia.

Vita iugalis, bina prole laetificata, initio feliciter processit et ducta fuit per viginti duos annos at numquam coniuges instauraverunt communionem coniugalem. Mense augusto 2008 mulier tectum iugale derelixit. Divortium sancitum est a civili magistratu die 11 ianuarii 2011.

2. – Die 7 decembris 2011 Petrus supplicem porrexit libellum Tribunali Regionali Parisiensi quo matrimonii nullitatem accusavit ob gravem defectum discretionis iudicii ex utraque parte et incapacitatem adsumendi obligationes matrimonii essentialia ex parte mulieris conventae.

Dubio rite concordato die 15 februarii 2012, instructoria peracta est per ex-cussionem partium et quattuor testium necnon per acquisitionem relationis peritalis. Aditum Tribunal die 9 septembris 2013 sententiam affirmativam tulit dumtaxat ob gravem defectum discretionis iudicii ex parte viri actoris.

3. – Acta transmissa sunt Tribunali Appellationis Versalien. quod, die 7 ianuarii 2014, causam remisit ad ordinarium examen secundi gradus.

Suppletiva instructio peracta est per auditionem actoris et unius testis.

Die 14 iunii 2014 Iudices sententiam affirmativam edixerunt dumtaxat ob gravem defectum discretionis iudicii et ob incapacitatem adsumendi obligationes matrimonii essentialia ex parte mulieris conventae.

4. – Delata est causa ad Nostrum Apostolicum Forum ubi, Turno constituto, decreto diei 27 iulii 2015 dubium diluendum concordatum est sub sequenti formula: «An constet de matrimonii nullitate, in casu, ob defectum discretionis iudicii in alterutra vel utraque parte; ob incapacitatem adsumendi onera conigalia ex parte mulieris conventae». Hoc in gradu nulla suppletiva instructio expleta est.

Omnibus tandem positis, receptis quoque scripturis defensionalibus a Patrona partis actricis exhibitis necnon a vinculi Defensore deputato, nunc Nobis respondendum est ad dubium rite concordatum.

5. – IN IURE. – Consensus matrimonialis est actus voluntatis «quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt» (can. 1057 § 2).

Codex recepit et in formam iuridicam redegit doctrinam Concilii Vaticani Secundi quod matrimonium descripsit his verbis: «Intima communitas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur. Ita actu humano, quo coniuges sese mutuo tradunt et accipiunt, institutum ordinatione divina firmum oritur, etiam coram societate» (GS, n. 48).

In hoc peculiari negotio requiritur ex parte nubentis harmonica cooperatio necnon interactio inter superiores facultates ad actum vere humanum constituendum. Quamobrem ad matrimoniale consensum ponendum praesupponitur sufficiens gradus discretionis iudicii aut maturitatis iudicii.

Ecclesiae doctrina tenuit consensum irritum esse cum nubens incapax sit eliciendi actum vere humanum ad constituendum foedus matrimoniale.

Qua de re sub iuris naturalis luce Lex statuit: «Sunt incapaces matrimonii contrahendi... 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda; 3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimoniales essentielles assumere non valent».

6. – Si attente perpendamus secundam formam incapacitatis, clarum est quod defectus discretionis iudicii differt a nescientia, quae sistit in mera carentia cognitionis iurium ac officiorum coniugalium, vel ab inadvertentia, vel ab imprudentia in eligendo coniuge. Defectus discretionis iudicii quoque invocare nequit si contrahens omnia elementa ordinis ethici, socialis, religiosi, publici ac privati, haud perpendat.

Certo certius non quivis defectus discretionis iudicii sufficit ad consensus nullitatem constabiliendam. Notio canonica debitae discretionis iudicii non requirit statum perfectum capacitatis intellectualis, volitivae et affectivae, seu maturitatem plenam, sed exigit illud minimum necessarium ut nubens capax sit eliciendi consensum matrimonialem.

In electionis processu haud sufficit abstracta vel speculativa cognitio naturae matrimonii. Requiritur insuper critica aestimatio iurium et officiorum quae totam nubentium vitam amplectuntur. Nupturiens enim capax esse debet ponderandi rationes tam contrarias quam favorabiles ad matrimonii electionem cum comparte.

In provincia perdifficilis est quaestio de rationibus ex inconscia activitate emergentibus. Attamen in consensu eligendo voluntas libera esse debet non solum ab externa coactione sed etiam ab interno impulsu ita ut non impediatur personalis electio.

7. – Tertia forma incapacitatis verificatur cum nubens assumere nequit obiectum consensus, quia in casu eius adimpletio suas proprias vires longe superat.

Capacitas de qua agitur sese refert ad essentielles matrimonii obligationes. Illae enim circumscribuntur in essentialibus proprietatibus definitis in canone 1056 vel in naturalibus ordinationibus de quibus agitur in canone 1055. «Quae omnes obligationes nedum essentielles sunt, sed et mutuae, exclusivae, continuo praestandae, haud abdicabiles ita ut nullus contrahens ab illis se subtrahere possit» (coram Funghini, diei 17 ianuarii 1996, *RRDec.*, vol. LXXXVIII, p. 16, n. 9).

Hae obligationes continentur in tribus traditionalibus coniugii bonis: obligatio servandi fidem, exclusivitatem, indissolubilitatem, obligatio acceptandi procreationem et proles educationem. Enumerantur quoque obligationes quae pertinent ad bonum coniugum ad mentem canonis 1055 § 1.

8. – Incapacitas adsumendi onera coniugalia originem ducit ex causis naturae psychicae. Quamobrem semper probari debet connexio inter pathologicam condicionem nubentis et incapacitatem. Sufficit, uti scripsit Em.mus Pompedda, «una condizione dei soggetti tale, a causa di una costituzione

psichica comunque psichicamente o psicologicamente definibile di cui essi sono portatori, da impedire loro di condurre ad esecuzione gli obblighi del matrimonio peraltro conosciuti, sufficientemente valutati e liberamente voluti» (M. F. Pompedda, *Consenso e impedimenti nel CIC 1983*, in *Studi di diritto matrimoniale canonico*, 1993, p. 323).

9. – Praeter morbos psychoticos, neurosim, psychopantias, vel etiam peculiare deordinationes, in foro canonico saepe saepius invocata est immaturitas psycho-affectiva uti fons assertae incapacitatis sive quoad defectum discretionis iudicii, sive quoad incapacitatem adsumendi essentialia matrimonii obligationes. Tamen non quaelibet immaturitas vel quilibet defectus aequilibrum nullitatem matrimonii gignit. Pro certo huiusmodi immaturitas haud confundenda est cum immaturitate sensu generico prolata, vel cum aetate connexa.

Una Taurinen adnotat manifestationes huiusmodi immaturitatis in variis decisionibus rotalibus, quae magni ponderis videntur ad perturbationem circumscribendam: «Haec enim immaturitas manifestatur signis, quae sunt defectus bonae integrationis intrapersonalis et interpersonalis (coram Lefebvre, decisio diei 1 martii 1969, *ibid.*, vol. LXI, p. 231, n. 3), abnormitates sexuales (coram Serrano Ruiz, decisio diei 30 aprilis 1974, *ibid.*, vol. LXVI, p. 307, n. 5), graves reactiones neuroticae (coram Anné, decisio diei 15 aprilis 1975, *ibid.*, vol. LXII, p. 291, n. 9), destructa harmonia personalitatis, suggestionabilitas, conflictualitas, mutabilitas affectionis, incapacitas tolerandi frustrationes (coram Palazzini, decisio diei 11 ianuarii 1978, *ibid.*, vol. LXX, p. 3, n. 3), abnormis a matre dependentia (coram Pinto, decisio diei 23 novembris 1979, *ibid.*, vol. LXXI, p. 481, n. 11), carentia misericordiae, sensus honoris et pudoris, poenitentiae et conscientiae, actus impulsivi et brutales (coram de Lanversin, decisio diei 8 martii 1983, *ibid.*, vol. LXXV, p. 89, n. 10), deminuta personalitas (coram Gianecchini, decisio diei 20 ianuarii 1984, *ibid.*, vol. LXXVI, p. 28, n. 3), personalitas hysterica, paranoica, inadaequata, emotionaliter instabilis, irresponsabilis ac superficialis sub aspectu emotionali seu sociopathica (coram Stankiewicz, decisio diei 11 iulii 1985, *ibid.*, vol. LXXVII, p. 357, n. 6c), immoderatus suiipsius amor, zelotypia, defectus autonomiae et responsabilitatis, aggressivitas et mythomania (coram Civili, decisio diei 10 iulii 1990, *ibid.*, vol. LXXXII, p. 597, n. 5)» (coram Huber, decisio diei 12 iulii 1995, A. 63/95; n. 11; cf. coram Pinto diei 31 iulii 1998, *RRDec.*, vol. xc, p. 581, n. 6; coram Monier, decisio diei 18 iunii 1998, *ibid.*, vol. xc, pp. 470 s., n. 8; coram Erlebach, diei 15 iulii 2002, *RRDec.*, vol. xciv, p. 431, n. 9).

10. – Ad probandum tam defectum discretionis iudicii quam incapacitatem adsumendi onera coniugalia, Iudex attente cribrare debet depositiones partium ac testium una cum circumstantiis prae et post matrimoniales.

In huiusmodi causis, auxilium periti vel peritorum in arte psychologica vel psychiatrica multum iuvat ad causam dignoscendam. In suis conclusionibus peritus rationes affert de deordinationis origine, natura, gravitate, prognosi,

tempore deflagrationis et praesertim determinat influxum in processum de liberationis et in adimplenda onera coniugalia.

In ultima decisione, praeter conclusiones peritales, ex personarum et actorum examine deductas, iudex attente perpendere tenetur cetera quoque causae adiuncta et exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones admiserit vel reiecerit (cf. can. 1579 § 1-2).

11. – IN FACTO. – Quoad virum actorem tabulae processuales praebent infantiam et adulescentiam absque difficultatibus quae perturbare potuissent evolutionem personalitatis. Vir enim crevit in familia serena etsi partes et testes referunt indolem matris imperiosam fuisse.

Cum actor matrimonium elegit ipse sese aestimavit uti «gamin». In secunda cura idem de discretionem iudicii erga matrimonium et eius obligationes deponit: «Je ne sais pas si j'avais conscience de tout ce que cela entendait».

Actoris parentes deponunt filium eo tempore haud satis maturum fuisse ast numquam rationes vel praecisas circumstantias afferunt de supposita immaturitate; alia ex parte actoris mater autumat: «Je pense que Pierre était conscient des exigences du mariage car il avait eu notre exemple».

Quoad viri indolem actoris soror nihil insoliti invenit in eius personalitate e contra asserit fratrem fuisse «très sérieux dans tout ce qu'il entreprend... Il sait rester sérieux mais sait aussi s'amuser. Il sait s'adapter à la situation».

12. – In primo gradu relatio peritalis confecta fuit a Doct. quae partes examinavit et eis subministravit s.d. *test* personalitatis *Luscher*.

In suis conclusionibus Perita censet quod vir tempore prolationis consensus «n'avait pas pris encore sa stature d'homme, il était attaché à ses parents qu'il voulait combler en développant une image de lui-même comme fils fidèle et aimant devenant un mari fidèle et aimant. Il n'était, à l'époque, pas particulièrement attaché aux valeurs religieuses au moment du mariage. Il était conscient de son engagement».

De viri maturitate Perita prosecuta est: «Son immaturité s'origine dans un processus de construction psychique et sans remettre en question sa dépendance infantile aux représentations parentales... Il ne se remet pas en question par rapport à ce processus d'immaturité qui est toujours présent dans sa personnalité».

Vinculi Defensor deputatus animadvertit quod «desunt elementa gravia quae probare possent gravem defectum discretionis iudicii». Alia ex parte etsi Perita locuta sit de viri immaturitate, eadem minime indicat eius gradum. Perita quoque locuta est de viri dependentia a parentibus, at tempore nuptiarum vir actor iisdem parentibus sese opponit qui matrimonium nolebant. Tabulae processuales minime indicant facta et circumstantias ad probandam gravem immaturitatem quae graviter perturbare vel impedire potuisset congruum processum electionis matrimonii.

Ad rem plene recipimus conclusionis sententiae secundae curae ubi legimus: «L'époux avait une connaissance intellectuelle des biens du mariage. Par ailleurs, on ne voit pas quel bien du mariage l'époux aurait mal discerné, ni la cause psychologique d'un, éventuel défaut de discernement, ni les éléments d'un manque de liberté interne. Certes le demandeur s'est marié dans un contexte d'une certaine fragilité familiale, et selon l'expert, sa capacité de remise en cause personnelle est faible. Si son autonomie vis-à-vis de ses parents est plus faible que la 'norme', elle n'est nullement annihilée. S'il y a quelque chose d'immature en lui, cette immaturité n'est pas suffisamment grave pour invalider le consentement matrimonial, car il était bien conscient de son engagement».

His positis accusatum caput de viri gravi defectu discretionis iudicii fundamento caret.

13. – Quoad mulieris personalitatem vinculi Tutor deputatus animadvertit evolutionem psychicam mulieris conventae nulla manifestavisse signa «ex quibus fas est concludere eius perturbationem psychologicam... maturatio mulieris iuxta normam processit et suum ingenium nullam perturbationem ostendit». Deinde idem Defensor agnoscit quod «coniuges non instauraverunt congruentem communionem vitae iugalis» sed adiungit: «attamen nullatenus potest illum defectum tribuendum esse incapacitati partium ponderandi et servandi aliqua onera coniugalia essentialia».

Attamen quis non videat infantiam et adulescentiam mulieris conventae graviter perturbatam fuisse. Nam conventae mater e vivis erepta est post gravem morbum cum filia tantum decim annos agebat. Antè hoc eventum parentes divortium fecerunt. Deinde filia delata est in institutione civili «Dass» per sex annos absque affectu familiae.

Aetate septemdecim annorum mulier sese transtulit in Italia in pago patris et filiam habuit ex relatione cum Marco quocum vixit more uxorio per tres annos et sortis suae contenta non vivebat et revertit in Gallia. De re mulier deponit: «En Italie à 17 ans j'ai rencontré Marco avec qui j'ai eu un enfant et que j'ai quitté quand notre fille avait un an après trois ans de vie commune. Nous avons un projet de mariage, ça n'a pas abouti parce que je cherchais quelque chose qu'il ne pouvait pas me donner, un père, un frère, ce n'est pas ça qu'un homme peut donner en couple».

Post reditum in Gallia, conventa aliam relationem more uxorio intexit cum Francisco, amico ab infantia, et denuo post quattuor annos mulier virum dereliquit ob eius zelotypiam.

14. – Pro certo sunt facta gravissimi ponderis quae aptam attentionem necessitant, attento quod demonstrant affectivam fragilitatem mulieris et hoc ab infantia. His positis evidenter evolutio psycho-affectiva mulieris satis perturbata fuit, et variae mulieris frequentationes et contubernia more uxorio sunt signa molestiae in mulieris personalitate.

Eodem tempore mulier occursum habuit cum actore qui ei demonstravit pietatem et affectum ob eius passas vexationes. Sunt facta quae interrogaverunt Iudices secundi gradus: «Le caractère quelque peu manipulateur de l'épouse qui transparait dans les actes de la cause conduit à s'interroger sur ses réelles motivations et sa capacité à s'engager dans le mariage». Procul dubio haec est quaestio princeps!

Quinimmo resumptio relationis cum Marco, patre primogenitae, ample probat graves carentias mulieris conventae tempore prolationis consensus cum Petro. Evidenter imago patris filiae et relatio cum eo numquam fuerunt oblitteratae a muliere et hoc denuo exurgit post annos a matrimonii celebratione; id quod significat mulierem tempore prolationis consensus haud gavisam fuisse congrua discretione iudicii. Nam cum denuo post annos relationem intexuit cum Marco, mulier separationem cum Petro imposuit et modo uxorio relationem amatoriam denuo intexuit cum Marco qui semper fuit in corde et mente sua.

15. – Qua de re Nostro iudicio censemus Iudices secundae curae plene intellexerunt probemata mulieris conventae: «Le passé de l'épouse permet d'expliquer qu'elle veut donner une famille stable à sa fille, sans clarifier réellement les liens avec son premier amant. Son comportement à l'égard de celui-ci durant le matrimonium in facto esse montre qu'elle n'a pas perçu réellement ce qu'implique le bonum coniugum. L'épouse citée ayant en vue avant tout d'élever sa fille, elle n'a pas eu l'estimation critique de l'objet de son consentement et donc a manqué au sens du canon 1095-2 CIC, du discernement nécessaire au sujet des obligations qu'impliquent les biens du mariage».

Argumenta Iudicum secundi gradus sunt maximi momenti et Nostro Iudicio praebent claras rationes vel clara motiva ex parte mulieris conventae ad matrimonium contrahendum et Nostro Iudicio mulieris problemata ordinis psycho-affectivi numquam soluta fuerunt tempore nuptiarum.

Vir actor in sua depositione, singillatim in secunda cura, multum fert de mulieris personalitate et de suo modo agendi et cogitandi. Vir actor enim in suo vadimonio longe lateque locutus est de conventae mente et de eius modo agendi. Vir enim fassus est: «J'avais le sentiment d'être un substitut sur le fait qu'elle voulait m'incorporer à sa famille. Le fait qu'elle ne me disait jamais de mot tendre. Elle m'a conduit à (...) là où ils (Marcus) se sont rencontré, ceci assez tôt». Iam in prima instantia vir actor deponit de problemata inter coniuges: «Au début elle voulait qu'on fusionne avec la famille de Lucia. Je n'ai pas aimé. Ils ne faisaient des cadeaux qu'à Lucia, pas à notre fille à nous».

Liquido patet viri vadimonium maximi momenti esse ad diiudicandam causam cum vir actor fassus est se «substitutum» fuisse. Id quod multum dicit de mulieris mente et confusione.

16. – In relatione psychologica Perita adnotat circumstantias adulescentiae et singillatim carentiam affectivitatís: «Les données biographiques recueillies montre une certaine carence affective et éducative qui a freiné l'évolution psychologique de Agnes... sa maturité affective s'est développée progressivement au fur et à mesure de l'expérience qu'elle fait de la vie. Les représentations parentales ont été peu étayantes, le sentiment de solitude très présent pendant l'enfance et l'adolescence lui ont fait développer une indépendance d'esprit».

Maximi momenti sunt rationes a secunda sententia allatae quoad mulieris defectum discretionis iudicii: «Le passé de l'épouse permet d'expliquer qu'elle veut donner une famille stable à sa fille, sans réellement clarifier les liens avec son premier amant. Son comportement à l'égard de celui-ci durant le matrimonium in facto esse...montre qu'elle n'a pas perçu réellement ce qu'implique le bonum coniugum. L'épouse...ayant en vue avant tout d'élever sa fille, elle n'a pas eu l'estimation critique de l'objet de son consentement et donc a manqué au sens du canon 1095-2 CIC, de discernement nécessaire au sujet des obligations qu'impliquent les biens du mariage».

Revera in muliere conventa deerant sive libertas interna, quia astricta erat cupidine amantem inveniendi, sive aestimatio critica, cum eadem discernere non valuisset inter suis necessitates et officia communitatis vitae et amoris coniugalis.

Alia ex parte mulieris ratio sese gerendi probationem quoad suam incapacitatem, ob suam anomaliam psychicam, adsumendi obligationes ad bona coniugis ac prolis attinentes.

17. – Quibus omnibus tam in iure quam in facto rite expositis et mature perpensis, Nos infrascripti Praelati Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, decernimus, declaramus ac definitive pronuntiamus dubio proposito respondentes: *Affirmative seu constare de matrimonii nullitate, in casu, dumtaxat ob gravem defectum discretionis iudicii necnon ob incapacitatem adsumendi onera coniugalia ex parte mulieris conventae; vetito eidem mulieri transitu ad alias nuptias inconsulto Ordinario loci.*

Ita pronuntiamus atque committimus locorum Ordinariis et Tribunalium ministris, ad quos spectat, ut hanc Nostram definitivam sententiam notificent omnibus, quibus de iure, atque executioni tradant ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Romanae Rotae Tribunalis, die 19 iulii 2016.

MAURITIUS MONIER, *Ponens*  
 IORDANUS CABERLETTI  
 GREGORIUS ERLEBACH

IMMATURITÀ PSICO-AFFETTIVA E INCAPACITÀ PER IL MATRIMONIO  
(CAN. 1095)

I. SI PARTE DALL'ESPERIENZA

LUNGO i secoli della storia umana uomini e donne si sono uniti per condividere le loro vite, anzi, per vivere insieme una stessa vita. Nei più svariati posti sulla terra, nelle più diverse culture e in tanti modi, uomini e donne hanno lasciato le loro famiglie per crearne nuove, per iniziare avventure, per accendere nuovi focolari. Questo modo di vivere accompagna le persone dall'inizio del genere umano fino ai nostri tempi e non sembra che le cose cambieranno, sebbene le acque siano oggi turbolente.

Una tale riflessione sul matrimonio e sulla famiglia potrebbe farci porre la domanda se forse oltre a un semplice fatto, altro che casuale, ci sia un motivo più profondo perché le cose siano così, invariabilmente, da quando uomini e donne popolano questo nostro pianeta. Sembra che ci sia qualcosa di insito nell'essere delle persone che – almeno come linea di principio – le spinge verso questo modo di percorrere i propri giorni sulla terra: un qualche bisogno di non essere soli, un certo desiderio di qualcosa che non sia puramente materiale. Diciamo una tendenza vitale a prolungare i propri giorni nella vita di altri, di dar luogo a nuove esistenze, messe al mondo da loro stessi. Infine, la voglia – in un ambiente di apertura alla vita – di amare e di sentirsi amati. È difficile scollegare un'esperienza di secoli dalla natura degli esseri che tali cose sperimentano. Difficilmente si potrebbe sostenere che si tratti di una casualità, di fattori semplicemente sociali, di una particolare cultura. Infatti, dal punto di vista più elementare e semplice della corporeità umana, soltanto l'unione tra un uomo e una donna è feconda; certo che tramite altre aggiunte e moderne tecniche, inventate dall'immaginazione e dalla scienza umana, si riesce ad andare oltre alla natura, ma è un *oltre* e non la genuina natura. È normale che uomini e donne si coniughino fra loro.<sup>1</sup> Si sposano perché fa parte della struttura umana ed è, in questo senso, una possibilità che gli è propria, che gli appartiene; dal punto di vista più stretto della giustizia, questo diritto deve essere rispettato dagli altri, anzi, tutelato.<sup>2</sup> Ma diritto

<sup>1</sup> Infatti, il concetto stesso di matrimonio sarà il presupposto essenziale di quello di capacità matrimoniale: «per giudicare chi sia in grado di sposarsi, il criterio fondamentale ed indispensabile proviene dalla comprensione della stessa realtà matrimoniale» (C. J. ERRÁZURIZ, *La capacità matrimoniale alla luce dell'essenza del matrimonio*, in *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale (Subsidia Canonica)*, Roma, EDUSC, 2016, p. 299).

<sup>2</sup> Vid. J. HERVADA, *Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho*, Pamplona, EUNSA, 1992, pp. 89-163, 252-302; C. J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 3-48; IDEM, *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale (Subsidia Canonica)*, Roma, EDUSC, 2016, pp. 29-40.

lo sarà fintanto che veramente ci sia una base che rientri nelle caratteristiche proprie della fattispecie – se così la si vuol chiamare – dell'unione coniugale; e siccome di natura si tratta, *ea ipsa natura respectanda est*. Sarà in grado di creare un vincolo di unione matrimoniale chi – dal punto di vista della natura – sia capace di stabilire una tale unione. Perciò i contraenti devono essere abili dal punto di vista giuridico e avere la capacità di donarsi coniugalmente l'un l'altro nell'atto del consenso, il giorno delle nozze.<sup>3</sup>

Purtroppo questa capacità, necessaria per natura al momento delle nozze,<sup>4</sup> qualche volta non c'è. Manca se non ci sono i presupposti di una vera donazione personale in quanto coniugi; se non si riesce a donare, ad esempio, la propria paternità o maternità in quanto non capaci di consumare il matrimonio per impotenza, oppure per una incapacità psichica. In alcune delle cause che arrivavano al Tribunale della Rota Romana si percepiva che, oltre all'incapacità provocata dall'impotenza, c'era anche un tipo di incapacità psichica – in parte causata da malattie di indole mentale – che rendeva impossibile, per una determinata persona, contrarre matrimonio. Oltre alla mancanza del sufficiente uso di ragione, era stato avvertito dalla giurisprudenza rotale che in alcuni casi al soggetto mancasse la capacità di discernere cosa fosse il matrimonio e di sceglierne uno con una determinata persona, e anche a volte di assumersi gli obblighi essenziali di quel suo matrimonio.<sup>5</sup>

Per un valido consenso il soggetto deve essere capace, dal punto di vista psichico, di prestare questo peculiare atto della volontà per far sorgere il vincolo matrimoniale, anche con la partecipazione dell'intelletto. Non bisogna dimenticare che nel parlare di incapacità il concetto deve essere inteso come vera impossibilità e non come sola difficoltà, anche se seria.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Vid. J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 269-313; P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Roma, EDUSC, 2019, pp. 37-56, 79-87.

<sup>4</sup> «Che la capacità debba essere attuale vuol dire non solo che deve essere posseduta al momento di contrarre, ma anche che si tratta di una capacità per l'atto del contrarre, non di una capacità per lo status coniugale», J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio*, cit., pp. 298-299.

<sup>5</sup> Sull'origine e contenuto del canone 1095, n. 2 e sulla redazione del n. 3 in rapporto all'impedimento matrimoniale d'impotenza, cfr. C. J. ERRÁZURIZ, *Riflessioni sulla capacità consensuale nel matrimonio canonico*, in *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale (Subsidia Canonica)*, Roma, EDUSC, 2016, pp. 284-286. Riguardo a una visione troppo contrattualistica del matrimonio, avente l'assunzione di determinati obblighi come punto di riferimento dell'incapacità, e sulla base di una concezione contrattualistica facilmente rinvenibile nel Codice del 1917, cfr. *ivi*, p. 286. Sull'argomento e con riferimenti comparativi tra Gasparri, Keating ed Hervada, vid. C. J. ERRÁZURIZ, *La capacità matrimoniale alla luce dell'essenza del matrimonio*, cit., pp. 298-310.

<sup>6</sup> «Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la *incapacità*, e non già la *difficoltà* a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio», SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 7, «AAS», 79 (1987), p. 1457. Cfr. sent. *coram* Monier, 10 luglio 2009, in *RRDec.*, vol. CI, p. 213,

## II. LA CAPACITÀ PSICHICA PER CONTRARRE MATRIMONIO

1. *Il consenso, atto umano: 'harmonica cooperatio'*

Nella *pars in iure* della sentenza che si commenta,<sup>7</sup> il ponente comincia ricordando le basi dalle quali partire:<sup>8</sup> il consenso prestato dalle parti, che dà luogo al matrimonio (cfr. can. 1057 §1), è un atto personalissimo del contraente, dal quale sorge il vincolo coniugale fra un uomo e una donna che, libera e consapevolmente, si danno e si ricevono in patto irrevocabile (cfr. can. 1057 §2) per costituire un'intima comunità di vita e di amore.<sup>9</sup>

Affinché questo diventi realtà, «*in hoc peculiari negotio requiritur ex parte nubentis harmonica cooperatio necnon interactio inter superiores facultates ad actum vere humanum constituendum*».<sup>10</sup> Come appena indicato, quest'atto della volontà deve essere veramente un *atto della persona*, un *atto umano*. Possono essere chiamati tali – *umani, personali* – quando il soggetto è padrone delle sue azioni mediante il dominio dell'intelletto, e queste hanno origine nella volontà libera.<sup>11</sup> Quindi un atto, per essere *umano*, richiede dell'intervento dell'intelletto e della libera volontà, ma in modo congiunto.<sup>12</sup> Così

n. 7. Vid. stessa idea anche in una sentenza rotale *coram* Davino: «In hac provincia cautissime se gerat Iudex oportet, ne in errore incidat quod frequenter invenimus in appellatis sententiis. Sunt qui, ultra modum extollentes requisitam capacitatem ad agendum, ex quavis abnormitate, etiam levi, deducunt incapacitatem praestandi validum consensum. Dum non desunt qui, ex erronee concepta naturali inclinatione ad matrimonium fere ad nihilum reducunt iudicii discretionem ad valide contrahendum requisitam», sent. 24 aprile 1983, *ibid.*, vol. LXXXIII, p. 728, n. 4. Vid. anche *coram* Stankiewicz, 22 ottobre 1998, *ibid.*, vol. xc, p. 617, n. 11; *coram* Stankiewicz, 9 marzo 1995, *ibid.*, vol. LXXXVII, p. 178, n. 9.

<sup>7</sup> Sent. *coram* Monier, *Reg. Parisien. seu Sancti Dionysii in Francia*, 19 luglio 2016 (147/2016).

<sup>8</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 5.

<sup>9</sup> «Intima communitas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur. Ita actu humano, quo coniuges sese mutuo tradunt et accipiunt, institutum ordinatione divina firmum oritur, etiam coram societate», Const. Ap. *Gaudium et Spes*, n. 48. «Matrimonium est sive amoris coniugalis foedus vel conscia ac libera electio, qua vir ac mulier in se recipiunt vitae amorisque communitatem intimam, a Deo ipso praestitutam», Esort. Ap. *Familiaris consortio*, n. 11.

<sup>10</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 5.

<sup>11</sup> «Illae solae actiones vocantur proprie humanae, quarum homo est dominus: est autem homo dominus suorum actuum per rationem et voluntatem... Illae ergo actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt», San Tommaso, *Summa Theologiae*, I-II, q. 1, art. 1.

<sup>12</sup> «Ut nubens capax sit matrimonii contrahendi, concurrunt potentiae animae intellectus et voluntatis, quae quamvis realiter distinguantur et in genere differant, intimam necessitudinem habent, qua inseparabiliter in operatione coniunguntur, ita ut voluntas ferri nequeat nisi in id quod cognoscitur. Ex capacitate harmonici concursus adaequatae operationis facultatis tum intellectivae tum volitivae fit ut quoddam subiectum praeditum sit discretionem iudicii necessaria ad matrimonium valide contrahendum», A. GONZÁLEZ ALONSO, *pro manuscripto*.

la volontà dipenderà dall'intelletto in ordine alla causalità finale e invece l'intelletto dipenderà dalla volontà in ordine alla causalità efficiente.<sup>13</sup> Si tratta dunque di capacità per dare il libero consenso matrimoniale con un atto della volontà e dell'intelletto congiuntamente, perché queste due potenze, anche se in realtà sono diverse e distinguibili, sono intimamente connesse giacché agiscono inseparabilmente negli atti umani, in modo tale che la volontà non si muove se non verso quello che gli è presentato dall'intelletto.<sup>14</sup>

2. *Capacità e incapacità psichica per il consenso matrimoniale  
nel can. 1095 CIC 1983*

a) Antecedenti del CIC '83

Anche se è vero che la redazione del canone 1095 non la troviamo fino al CIC '83, la presenza delle malattie psichiche come base per l'invalidità del consenso matrimoniale la scorgiamo nella giurisprudenza canonica sin dal medioevo. Già nel *Decreto di Graziano* si fa riferimento ai furiosi, che non potranno contrarre matrimonio, anche se non c'era una proibizione totale<sup>15</sup> (C.32, q.7, c.26). Nelle *Decretali di Gregorio IX* si riprende Graziano sull'impossibilità del matrimonio dei furiosi – peraltro proibizione già presente nel diritto romano –. Fino a questo punto c'erano ancora dei dubbi sulla capacità di queste persone ma nel *Liber Extra* si stabilisce chiaramente la loro incapacità (X 4.1.24). I due elementi – incapacità per dare il consenso e incapacità per consumare il matrimonio – trovavano la loro unità nel criterio della pubertà, che aiutava a capire la diversità degli elementi e lo sviluppo naturale della persona, come spiegò Rufino. Quando più avanti fu lasciato da parte il criterio della pubertà per il consenso matrimoniale, rotto il criterio unitario, ci fu la separazione fra uso di ragione, discrezione di giudizio e capacità per la consumazione. Nel CIC '17 non c'era un testo specifico sulla capacità psichica ma un riferimento all'*amentia* e alla *dementia*. Questo criterio troppo fumoso ha fatto sì che la giurisprudenza dovesse sviluppare il modo di trattare questi casi, da un punto di vista psichico. Così l'incapacità o meno di una

<sup>13</sup> «Inter intellectum et voluntatem adesse dependentiam mutuam: voluntas pendet ab intellectu in ordine causalitatis finalis, intellectus autem pendet a voluntate in ordine causalitatis efficientis», San Tommaso, *Summ. Theol.*, I-II, q. 14, art. 1, ad 1.

<sup>14</sup> Cfr. *ibid.*, I-II, q. 76, art. 1, ad 3. «La volonté libre est le mouvement propre de la faculté intellectuelle. Présupposant l'intelligence, elle se porte directement ver l'objet vié par l'action de celle-ci. Les deux puissances ne se développent donc pas sur deux lignes parallèles, mais ne se conçoivent que dans l'unité d'un dynamisme total», J. DE FINANCE, *Etre et agir dans la philosophie de saint Thomas*, Parigi, Beauchesne, 1956, p. 297.

<sup>15</sup> Sull'interpretazione del testo del *Decreto di Graziano*, vid. H. FRANCESCHI, *Riconoscimento e tutela dello «ius connubii» nel sistema matrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 83-85.

persona per motivi psichici, che veniva ponderata nell'ambito dell'*amentia* e della *dementia*,<sup>16</sup> trovò il suo posto nel CIC'83.

Nella redazione del Codice del 1983 fu inserito il canone 1095, che ci offre tre criteri di misura sulla capacità dei contraenti:<sup>17</sup> concretamente riguarda l'incapacità dei nubendi per cause di natura psichica. Nel numero 1 di questo canone possiamo leggere che sono incapaci a contrarre matrimonio «coloro che mancano di sufficiente uso di ragione». Nel numero 2 invece si dice che sono incapaci coloro che «difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente»; e poi al numero 3 si esplicita che mancano anche della capacità a contrarre matrimonio «coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio».<sup>18</sup>

#### b) Can. 1095

##### i) numero 2 del can. 1095

Nel testo della sentenza possiamo leggere che «*ad matrimonialem consensum ponendum praesupponitur sufficiens gradus discretionis iudicii aut maturitatis iudicii*»;<sup>19</sup> e più avanti continua il ponente approfondendo il senso di queste parole appena citate: «*in electionis processu haud sufficit abstracta vel speculativa cognitio naturae matrimonii. Requiritur insuper critica aestimatio iurium et officiorum quae totam nubentium vitam amplectuntur. Nupturiens enim capax esse debet ponderandi rationes tam contrarias quam favorabiles ad matrimonii electionem cum comparte*».<sup>20</sup>

Il matrimonio implica sempre un processo di elezione e quindi non basta una conoscenza astratta o meramente speculativa sul coniugio; la discrezione di giudizio è diversa dalla scienza sul matrimonio perché implica un giudizio pratico<sup>21</sup> circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio: «*defectus*

<sup>16</sup> Cfr. H. FRANCESCHI, *La capacidad para el consentimiento en el canon 1095. Desarrollo y límites*, in *La formación de la voluntad matrimonial: anomalías, patologías, normalidad* (Canonica. Instituto Martín de Azpilicueta), a cura di J. I. Bañares, J. Bosch, Pamplona, EUNSA, 2014, pp. 30-37.

<sup>17</sup> «Canon 1095 – Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1. qui sufficienti rationis usu carent; 2. qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3. qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentialia assumere non valent».

<sup>18</sup> Sulla storia e sul processo di redazione del canone 1095, vid. J. CARRERAS, *L'antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (i precedenti remoti del canone 1095 CIC '83)*, «Ius Ecclesiae», 4 (1992), pp. 79-150; A. AMATI, *L'immatunità psico-affettiva e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009, pp. 65-75.

<sup>19</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 5.

<sup>20</sup> Ivi, n. 6.

<sup>21</sup> A titolo di esempio: giudizio a livello dell'intelletto: il matrimonio è buono; giudizio pratico: il matrimonio è buono per me; giudizio pratico-pratico: il matrimonio con Teresa è buono per me. «Intellectus speculativus est qui, quod apprehendit, non ordinat ad opus,

*discretionis iudicii differt a nescientia, quae sistit in mera carentia cognitionis iurium ac officiorum coniugalium, vel ab inadvertentia, vel ab imprudentia in eligendo coniuge*». <sup>22</sup> Perciò nel numero 2 del canone 1095 non si pretende fare riferimento alla scienza minima sul matrimonio, argomento sul quale si tratta nel canone 1096. <sup>23</sup>

Si richiede invece una capacità critica circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, che il contraente dovrà sempre ponderare non in modo solo teorico ma concreto e riguardante il suo caso. <sup>24</sup> Cioè, chi acconsente al matrimonio deve essere capace di valutare i motivi, sia favorevoli sia contrari, che lo portano a scegliere il matrimonio con quell'altra determinata persona. Per quanto già segnalato, ci deve essere una discrezione di giudizio proporzionata alle conseguenze del matrimonio, il che comporta sufficiente conoscenza intellettuale, sufficiente comprensione critica circa gli elementi essenziali dell'oggetto scelto, e anche la sufficiente libertà interna nella persona. <sup>25</sup> Trattandosi di un'attività dell'intelletto pratico, del soggetto che giudica, in questi casi entra in gioco la capacità di deliberazione, il che fa riferimento diretto ai motivi e condizionamenti interni ed esterni. In una persona la capacità di volere (volontà) e la capacità di giudicare (ragione pratica) non si

sed ad solam veritatis considerationem: practicus vero intellectus dicitur, qui hoc quod apprehendit, ordinat ad opus», San Tommaso, *Summ. Theol.*, I, q. 79, art. 11, resp.; e «intellectus speculativus non movet (voluntatem), sed intellectus practicus», *ibid.*, I-II, q. 9, art. 1, ad 2.

<sup>22</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 6.

<sup>23</sup> Can. 1096 - § 1. «Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale. § 2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà».

<sup>24</sup> «In peculiari negotio valde concreto, evidens est quod matrimonium minime eruitur ex fructu iudicii mere speculativi, sed in casu, conscia determinatio implicat iudicium practico-practicum quoad matrimonium contrahendum hic et nunc inter duas personas determinatas. Quapropter ad valide contrahendum necessaria habentur haec elementa: a) sufficiens cognitio intellectualis circa obiectum consensus in matrimonio ineundo; b) sufficiens aestimatio negotii coniugali proportionata vel critica aestimatio; c) capacitas deliberandi cum sufficienti libertate interna, vel cum voluntate autonoma a quolibet interno impulsu», sent. *coram* Monier, 28 maggio 2004, in *RRDec.*, vol. xcvi, pp. 349-350, n. 4; «Iudicium practico-practicum sibi efformare valeat num opportunum sit expediatque matrimonium inire cum hac determinata persona an non, hoc in momento vel in posterum», sent. *coram* Funghini, 19 maggio 1993, *ibid.*, vol. lxxxv, p. 404, n. 2. Già prima della redazione del canone 1095 del CIC'83 la giurisprudenza romana, nell'ambito dell'*amentia* teneva conto della necessità di una sufficiente e proporzionata *discretio iudicii*: vid. sent. *coram* Sabbatani, 24 febbraio 1961, in *SRRDec.*, vol. liii, pp. 118 ss.

<sup>25</sup> «1) sufficientem cognitionem intellectivam; 2) sufficientem aestimationem criticam; a) sive negotii in seipso; b) sive motivorum ad contrahendum; c) sive negotii ipsius utpote attingentis personam contrahentis; 3) sufficientem libertatem ab intrinseco: a) sive in motivis aestimandis idest in deliberando; b) sive in dominandis interioribus impulsioneibus», sent. *coram* Pompedda, 14 novembre 1991, in *RRDec.*, vol. lxxxiii, p. 728, n. 4.

possono separare; sono aspetti della stessa capacità; la volontà segue l'impulso della ragione pratica.

Essendo questo modo di agire connaturale alla persona, non qualsiasi difetto di discrezione di giudizio basterà per rendere nullo il consenso matrimoniale: «*notio canonica debitae discretionis iudicii non requirit statum perfectum capacitatis intellectualis, volitivae et affectivae, seu maturitatem plenam, sed exigit illud minimum necessarium ut nubens capax sit eliciendi consensum matrimonialem*». <sup>26</sup> Perciò, nel giudicare queste cause, la giurisprudenza della Rota Romana richiede l'esistenza di una causa psichica, di un'anomalia oppure di una perturbazione della personalità. <sup>27</sup> Deve trattarsi di un difetto che sia proporzionato e grave. <sup>28</sup> Per quanto riguarda questa proporzionalità e gravità, bisognerà tenere presente un criterio soggettivo, consistente nell'anomalia psichica del presunto incapace e che interessi la facoltà critica e quella elettiva, specialmente riguardo allo stato di vita da scegliere liberamente. C'è anche un criterio oggettivo da valutare che consiste appunto negli obblighi e i diritti essenziali del coniugio, da dare e accettare.

Alla fine del numero 6 della *pars in iure* si aggiunge che «*in consensu eligendo voluntas libera esse debet non solum ab externa coactione sed etiam ab interno impulsu ita ut non impediatur personalis electio*». <sup>29</sup> Uno degli elementi importanti da tener presente nell'ambito del numero 2 del can. 1095, è la libertà del soggetto nella scelta coniugale. Ma viene sottolineata una particolare libertà e cioè: si tratta della libertà, non in relazione a un agente esterno che potrebbe limitarla o impedirla – come sarebbe, ad esempio, il caso del timore <sup>30</sup> –,

<sup>26</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 6.

<sup>27</sup> «*Inter has causas, numerantur morbi psychotici, psychopatae, nevroses, immaturitates psycho-affectivae, et etiam peculiare status psychologici, qui, quamvis claram structuram psychomorbosam non habeant, tamen, praesertim si insiti sint in persona seriis defectibus relationis interpersonalis laboranti, determinare quoque possunt graves errores aestimationis vel criticae electionis*», sent. *coram* Bruno, 22 luglio 1988, in *RRDec.* vol. LXXX, p. 482, n. 5.

<sup>28</sup> «*Leves indolis vitiositates, fragilitates quae in humana natura necessario inveniuntur, tatummodo plenam ac perfectam consortii vitae progressionem impedire possunt*», sent. *coram* Monier, 18 febbraio 2000, *ibid.*, vol. XCII, p. 189, n. 8.

<sup>29</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 6.

<sup>30</sup> Quest'argomento è in connessione anche con altri capi di nullità; ad esempio con i casi di timore: «È invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio» (can. 1103). Come ha scritto lo stesso Monier «*de correctae libertatis internae notione et de distinctione ab incussione metus*» (sent. *coram* Monier, *Int. Bisuntini-Belfortien. Montis Beligardi seu Bisuntina*, 27 giugno 1997, in *RRDec.*, vol. LXXXIX, n. 8) si può leggere in una *coram* Pompedda: «*Procul sane quolibet dubio, eiusmodi interna libertas ex abnormi constitutione vel ex morbidis conditionibus subiecti coartari potest in ipsis facultatibus psychicis idest in intellectu et in voluntate: idque sive in imminuta facultate aestimativa seu discretiva, sive in subiacendo motivis vix non semper inconsciis quod maturam electionem impedit, sive in incoercibilibus motibus voluntatis veluti ad unum impellentibus absque possibilitate aliter*

ma di quelle forze interne dello stesso soggetto: la volontà deve essere libera non soltanto dalle circostanze esterne ma anche dagli impulsi interiori: pulsioni istintive ed emotive. Se il soggetto non è capace di controllare le proprie pulsioni, allora queste impediscono un'autentica scelta libera.<sup>31</sup> Il difetto di libertà interna ha sempre origine nella persona, per le proprie condizioni, a causa di una malattia o per la sua anormale costituzione; in alcuni casi la fragilità e instabilità affettiva possono incidere gravemente sulla libertà interna fino al punto di eliminarla.<sup>32</sup>

ii) numero 3 del can. 1095

Per contrarre un valido matrimonio non basta che il contraente sia capace di percepire e ponderare, con un giudizio pratico dell'intelletto, i diritti e gli obblighi essenziali del matrimonio, e di sceglierli con un libero atto della volontà; deve essere anche capace di assumerli.<sup>33</sup>

Per quanto riguarda l'oggetto del consenso si ricordi che, mediante l'atto della volontà, l'uomo e la donna si donano e accettano per costituire un consorzio di tutta la vita, che per sua indole naturale è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole (cfr. cann. 1055 § 1; 1057 §2). Il matrimonio ha una sua natura e fini e quindi, nel dare il proprio consenso, l'oggetto di questo atto umano deve essere concorde alla realtà del matrimonio: gli obblighi e i diritti essenziali del matrimonio, che derivano

volendi. Attamen pari ratione admittere debemus nonnumquam, si agatur de hominibus neque facultate intellectiva neque facultate volitiva neque affectivitate undequaque integris, electionem praepediri posse autonomam atque imputabilem ex circumstantiis externis potissimum ex impulsione aliorum. Quae facti species omnino distinguenda ab incussione metus. Heic etenim subiectum agens sese disponit ad aliquid, puta ad matrimonium, intuitu vitandi malum ab externo propositum seu prospectum; illic vero subiectum agens, fragili intellectus ac voluntatis acie praeditum, faciliter ab externo movetur in obiectum quod aliter non vellet. Non coarctatur ideo voluntas ab extrinseco, sed in seipsa habet rationem suae fragilitatis idest defectus electionis consciae ac liberae: aliquomodo alii externi agentes subiecti voluntati sese subsituunt, idque tantummodo fieri potest ex morbida conditione eiusdem subiecti», sent. *coram* Pompedda, 18 novembre 1993, in *RRDec.*, vol. LXXXV, pp. 666-667, n. 3.

<sup>31</sup> Alcuni autori fanno la distinzione tra *libertas essentialis* (anche detta *substantialis*: la capacità naturale della persona umana di capire e di volere) e *libertas effectiva* (sarebbe la libertà essenziale nel suo esercizio, nel caso concreto), cfr. J. B. LONERGAN, *Insight: A Study of Human Understanding*, London, Darton-Longman & Todd, 1983; L. M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana*, Casale Monferrato, Piemme, 1985, p. 139. Per l'uso che fa Stankiewicz di questa distinzione vid. P. BIANCHI, *Le «causae naturae psychicae» dell'incapacità*, in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998 («Studi Giuridici»), p. 512.

<sup>32</sup> Ad esempio, sul difetto di discrezione di giudizio per immaturità, che comporta mancanza di libertà interna, vid. sent. *coram* Stankiewicz, 11 luglio 1985, in *RRDec.*, LXXVII, pp. 354 ss.; *coram* Monier, Bisuntina, 27 giugno 1997, *ibid.*, vol. LXXXIX, pp. 562-564, nn. 7-11.

<sup>33</sup> Cfr. sent. *coram* Stankiewicz, 28 maggio 1991, *ibid.*, vol. LXXXIII, p. 347, n. 10.

necessariamente dalla dimensione coniugale del dono di sé nella mascolinità e nella femminilità, che è l'oggetto del consenso. Come indica il ponente nella sentenza: «*capacitas de qua agitur sese refert ad essentialia matrimonii obligationes. Illae enim circumscribuntur in essentialibus proprietatibus definitis in canone 1056 vel in naturalibus ordinationibus de quibus agitur in canone 1055. (...) Hae obligationes continentur in tribus traditionalibus coniugii bonis: obligatio servandi fidem, exclusivitatem, indissolubilitatem, obligatio acceptandi procreationem et prolis educationem. Enumerantur quoque obligationes quae pertinent ad bonum coniugum ad mentem canonis 1055 §1*». <sup>34</sup>

Tradizionalmente nella giurisprudenza della Rota Romana si è adoperata la distinzione fra i tre beni segnalati da sant'Agostino: *bonum fidei, bonum sacramenti, bonum prolis*. Occorre però menzionare, per la sua importanza, il *bonum coniugum*<sup>35</sup> giacché attendendo alla natura personalistica del matrimonio, è il consorzio coniugale che si deve anche tessere.<sup>36</sup> Non possono dunque contrarre matrimonio gli incapaci di assumere questi obblighi, in quanto sono essenziali nel coniugio.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 7.

<sup>35</sup> «Iurisprudencia, inter matrimonii essentialia obligationes, tenet adesse bonum coniugum et ius ad vitae communionem, quatenus revelantur fines, fluentes ab ipso connubio (cfr. *coram* Pompedda, sent. diei 11 aprilis 1988, in *RRDec.*, vol. LXXX, pp. 198-202, nn. 2-9; *coram* Fiore, sent. diei 16 aprilis 1988, in *RRDec.*, vol. LXXX, pp. 244-246, nn. 7-10; *coram* Corso, sent. diei 13 maii 1988, in *RRDec.*, vol. LXXX, pp. 288-289, nn. 7-10; *coram* Boccafolo, diei 23 iunii 1988, in *RRDec.*, vol. LXXX, p. 431, n. 13; *coram* Faltin, sent. diei 28 octobris 1988, in *RRDec.*, vol. LXXX, p. 579, n. 9)», sent. *coram* Alwan, 10 febbraio 2004, in *RRDec.*, xcvi, p. 106, n. 7.

<sup>36</sup> «Sine dubio nupturiens capax esse debet tradendi obiectum formale contractus, scilicet praestandi omnia quae in vita communi essentialiter exiguntur ut matrimonii bona ad effectum perducere possint. Inter onera matrimonii essentialia "adnumeranda sunt, nedum illa tria bona augustiniana, uniformem doctrinam canonisticam, sed, attenta natura personalistica ac duali foederis matrimonialis, etiam capacitas constituendi consortium totius vitae ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem indole sua naturali ordinatum (cfr. C. GULLO, *Defectus usus rationis et discretionis iudicii*, in *L'incapacitas (can. 1095) nelle sententiae selectae coram Pinto*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1988 («Studi Giuridici», xv), pp. 7-20) («*coram* Faltin, diei 20 martii 1996, in *RRDec.*, vol. LXXXVIII, p. 283, n. 8; cfr. *coram* Stankiewicz, sent. diei 23 iunii 1988, in *RRDec.*, vol. LXXX, p. 417, n. 5; *coram* Defilippi, sent. diei 5 martii 1996, in *RRDec.*, LXXXVIII, pp. 187-188, n. 7)», sent. *coram* Monier, 30 gennaio 2004, *ibid.*, vol. xcvi, p. 94, n. 6.

<sup>37</sup> «Haec incapacitas quoad obligationes matrimonii essentialia fundatur in gravi defectu facultatis psychicae ex parte contrahentis, ob quem ipse de obiecto formali essentiali consensus disponere non valet, quia talis defectus actuacionem obiecti essentialis consensus prorsus impossibilem reddit. Tunc enim obligationes matrimonii essentialia, in obiecto formali essentiali consensus insitae, vires psychicas nupturientis in ordine executivo excedunt, ita ut actu voluntatis ad earundem adimpletionem se obligare non possit. Nemo sane ad obligationis impossibilem adimpletionem se obstringere valet, quia ipsa obligatio circa praestationem impossibilem ex natura rei non nascitur iuxta illud generale iuris principium: "Impossibile nulla obligatio est" (...). Quoniam vero voluntas eligens non est de impossibili (...), consensus matrimonialis de obiecto formali impossibili vacuus et inefficax evadit,

A volte si fa una distinzione fra i tre numeri del canone 1095. Riguardo ai primi due numeri si dice che in questi casi l'incapacità fa riferimento all'atto del consenso: il soggetto non sarebbe capace di porre tale atto per mancanza di uso di ragione o per mancanza di sufficiente discrezione di giudizio; invece il numero 3 concernerebbe non tanto l'atto del consenso ma l'oggetto di questo atto, cioè gli obblighi matrimoniali – quindi non sarebbe una questione di volontà ma di oggetto del consenso –.<sup>38</sup> Tuttavia ci poniamo il dubbio se si possa distinguere in un modo così netto tra il n. 2 e il n. 3; o se forse in realtà la capacità di assumere gli obblighi sia anch'essa parte del contenuto dell'atto del consenso.<sup>39</sup> La sfera psichica limita quella intellettuale-volitiva e perciò l'incapacità di assumere non è un problema solo dell'oggetto ma anche della volontà del soggetto.<sup>40</sup> Tenendo conto di questo si potrebbe dire che nel canone 1095 ci troviamo di fronte a tre dimensioni della stessa capacità:<sup>41</sup> se si capisce il volere come un *voluntarium* in connessione con la capacità, troviamo che la relazione fra i diversi elementi è molto stretta: consenso naturalmente sufficiente – discrezione di giudizio – capacità di assumere – oggetto del consenso.<sup>42</sup>

Nell'ambito del numero 3 del canone 1095 è molto importante distinguere fra l'*assumere* e l'*adempire* gli obblighi.<sup>43</sup> Soltanto chi non è capace di assu-

ideoque validum matrimonium non efficit», sent. *coram* Stankiewicz, 28 maggio 1991, *ibid.*, vol. LXXXIII, p. 347, n. 10.

<sup>38</sup> Ad esempio, vid. una *coram* Monier: «quoad incapacitatem adsumendi onera coniugalia, evenit ut nubens, etsi fruatur capacitate aestimandi iura et officia matrimonii propria necnon capacitatem efformandi matrimonialem consensum, tamen ob causas naturae psychicae, nequeat non solum promittere sed etiam tradere id cuius potestatem non habet», 30 gennaio 2004, *ibid.*, vol. XCVI, p. 94, n. 6.

<sup>39</sup> Cfr. C. J. ERRÁZURIZ, *Sul rapporto tra il consenso e il matrimonio*, in *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale (Subsidia Canonica)*, Roma, EDUSC, 2016, pp. 354, 366.

<sup>40</sup> Cfr. H. FRANCESCHI, *Quaestiones disputatae sul canone 1095*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet (Studi Giuridici)*, a cura di G. Dalla Torre, C. Gullo, G. Boni, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012, p. 282.

<sup>41</sup> Cfr. *ibid.*, p. 283.

<sup>42</sup> «Hervada, parlando del consenso matrimoniale in quanto atto di volontà, distingue chiaramente tra il *volitum* e il *voluntarium*, affermando che il consenso matrimoniale, perché sia tale, deve essere non soltanto voluto (*volitum*) ma volontario, vale a dire, vero atto di volontà (*voluntarium*): “Il consenso matrimoniale non è un atto di desiderio, non è un volere inefficace, ma un atto volontario (*voluntarium*), un volere efficace ed operativo” (J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio*, cit., p. 300, nota n. 17.)», H. FRANCESCHI, *Quaestiones disputatae sul canone 1095*, cit., p. 283.

<sup>43</sup> «Haec species incapacitatis confundenda non est cum difficultate sustinendi vel ferendi onera quae attingunt consortium vitae coniugalis. Oportet stabilire distinctiones inter factum non adimplendi onera coniugalia, difficultatem progrediendi ac assequendi relationem interpersonalem maturam, integram ac plenam, et veram incapacitatem quae radices habet in deordinatione naturae psychicae», sent. *coram* Monier, 4 giugno 1998, in *RRDec.*, vol. xc, p. 459, n. 12.

mere non potrà sposare; e perciò il fatto di non adempiere poi gli obblighi potrebbe far luce sull'accaduto al momento delle nozze e confermare oppure no, ma non è un fatto definitivo. Deve essere sempre chiara questa distinzione fra il naufragio di un matrimonio e la sua invalidità o validità.<sup>44</sup> Perciò è di vitale importanza distinguere fra una capacità minima – quella che è necessaria e sufficiente per il matrimonio – e una piena e compiuta capacità personale per condurre una felice vita coniugale. Il concetto di incapacità distingue fra l'impossibilità vera e propria, e invece quelle difficoltà che ci saranno sempre nella vita quotidiana di ogni matrimonio, e che purtroppo a volte rendono anche molto difficile la vita matrimoniale, ma non impossibile.<sup>45</sup>

Come indica il ponente nel n. 8 della sentenza, «*incapacitas adsumendi onera coniugalia originem ducit ex causis naturae psychicae. Quamobrem semper probari debet connexio inter pathologicam condicionem nubentis et incapacitatem*».<sup>46</sup>

Un concetto ribadito costantemente dalla giurisprudenza rotale è che l'incapacità non è una nozione medica ma giuridica. Perciò, anche se la giurisprudenza rotale ha sempre richiesto, per l'incapacità ad assumere, l'esistenza di una causa di natura psichica<sup>47</sup> – anomalia o patologica anormalità del soggetto, oppure immaturità psico-affettiva<sup>48</sup> –, il giudice dovrà sempre rimanere nell'ambito giuridico. Per tanto si dovrà determinare, nel caso concreto, se la causa di natura psichica sia più o meno grave, ma poi invece l'incapacità non ammette gradi: si è capace o incapace.<sup>49</sup>

<sup>44</sup> «Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale», SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 7, cit., p. 1457.

<sup>45</sup> Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 7, cit., p. 1457. Inoltre: «(...) non sufficere e contra leves vitiositates indolis, quae tantummodo plenam ac perfectam vitae coniugalis consuetudinem impediunt (habere) [...]. Insuper rotalis iurisprudencia docet agi debere de vera incapacitate neque tantummodo de mera difficultate, atque eandem verificari dumtaxat in casibus morborum psychicorum at non sufficere simplicem characteris incompatibilitatem», sent. *coram* Ewers, 4 aprile 1981, in *RRDec.*, vol. LXXIII, p. 221, n. 7.

<sup>46</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 8.

<sup>47</sup> Cfr. P. BIANCHI, *Le «causae naturae psychicae» dell'incapacità*, cit.

<sup>48</sup> «Inter has causas, numerantur morbi psychotici, psychopatae, nevroses, immaturitates psycho-affectivae, et etiam peculiaries status psychologici, qui, quamvis claram structuram psychomorbosam non habeant, tamen, praesertim si insiti sint in persona seriis defectibus relationis interpersonalis laboranti, determinare quoque possunt graves errores aestimationis vel criticae electionis. Etiam perplexitates, labilitas emotiva, instabilitates, mollitia (suggestionabilità), si acutum attingunt gradum, influxum in voluntatem et ideo in liberam electionem exercere valent», sent. *coram* Bruno, 22 luglio 1988, in *RRDec.* vol. LXXX, p. 482, n. 5.

<sup>49</sup> Cfr. sent. *coram* Ewers, 4 aprile 1981, *ibid.*, vol. LXXIII, p. 221, n. 7.

Si dovrà provare la connessione esistente fra questa patologica condizione del soggetto e la sua incapacità. Cioè, non basta l'esistenza di una malattia, anomalia, disturbo... per determinare l'incapacità di una persona. Ci vorrà una prova chiara del modo nel quale l'anomalia incide sulle facoltà intellettive e volitive del soggetto, specialmente per quanto riguarda la scelta matrimoniale.<sup>50</sup>

Tuttavia, la causa di natura psichica anche se grave negli effetti, non sempre sarà gravissima in se stessa, oppure potrebbe non trattarsi di una patologia chiara e tonda in senso tecnico. Si può dire che esistano patologie che non implicano incapacità psichica; anche incapacità senza patologia. A volte ci troviamo davanti a situazioni nelle quali non c'è una chiara malattia mentale – tipo le psicosi e le sue varianti, le nevrosi, anomalie psichiche nell'ambito sessuale, alcolismo o turbe della personalità – ma ci sono invece strutture personali non bene definite che, di fatto, sono causa di un'incapacità psichica.<sup>51</sup> Anche l'im maturità psico-affettiva può essere la causa di un'incapacità: «*Praeter morbos psychoticos, neurosim, psychopantias, vel etiam peculiare deordinationes, in foro canonico saepe saepius invocata est immaturitas psychoaffectiva uti fons assertae incapacitatis sive quoad defectum discretionis iudicii, sive quoad incapacitatem adsumendi essentialis matrimonii obligationes. Tamen non quaelibet immaturitas vel quilibet defectus aequilibrum nullitatem matrimonii gignit. Pro certo huiusmodi immaturitas haud confundenda est cum immaturitate sensu generico prolata, vel cum aetate connexa*».<sup>52</sup>

Vedremo in seguito il contenuto di questa nozione di *immaturitas psychoaffectiva* che la giurisprudenza rotale prende in considerazione nelle cause di nullità per incapacità psichica, e in quale modo viene trattata e considerata la sua incidenza – diretta o indiretta – nella capacità del soggetto.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> «Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente», SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 7, cit., p. 1457.

<sup>51</sup> «Non requiritur morbus mentalis aut vera psychopathia, sed sufficiunt graves deordinationes quae originem habent in causa naturae psychicae», sent. *coram* Monier, 10 luglio 2009, in *RRDec.*, vol. CI, n. 7, p. 213.

<sup>52</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 9. Sull'im maturità affettiva a causa dell'età e la sua incidenza nelle motivazioni di alcune sentenze, vid. C. GULLO, *L'im maturità psico-affettiva nell'evolversi della giurisprudenza rotale*, in *L'im maturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1990 («Studi Giuridici»), pp. 99-100.

<sup>53</sup> L'im maturità affettiva potrebbe essere anche un elemento valido per determinare una *causa simulandi remota* nei casi di nullità matrimoniale per esclusione, nell'ambito del can. 1101 CIC.

## III. IMMATURITÀ PSICO-AFFETTIVA

## 1. Concetto di maturità

La maturità coinvolge l'intera persona – nella sua dimensione biologica, psichica e relazionale<sup>54</sup> – e richiede uno sviluppo armonico di integrazione globale della personalità:<sup>55</sup> affettività, intelletto e volontà, fino alla personalità matura.<sup>56</sup> Maturità implica flessibilità per adeguarsi alle diverse situazioni nella vita e capacità per risolvere i problemi,<sup>57</sup> anche capacità di dominare gli affetti, di amare e di essere amato.

Come si vedrà qui sotto, non si tratta però di uno stato di perfezione, ma di un minimo necessario sempre in crescita.

## a) La maturità: un processo di tutta la vita

In parole di Vanni, «la maturità è la capacità attuosa (in esercizio) a) di *con-*

<sup>54</sup> «I concetti moderni di questa unità psicobiologica che caratterizza l'uomo nella società coincidono nella concezione dinamica della personalità umana che è una specie di *fil rouge* che lo accompagna dalla nascita fino all'involutione e alla morte, caratterizzandone tutti gli aspetti dell'esistenza», D. DE CARO, *L'immaturità psico-affettiva nel matrimonio canonico*, in *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, cit., p. 2.

<sup>55</sup> «Maturità: stato di completa e stabilizzata differenziazione e integrazione somatica, psichica e mentale; attitudine a eseguire i compiti assegnati al singolo individuo e ad affrontare le esigenze della vita», *Dizionario di Psicologia*, Torino, Ed. Paoline, 1986, voci «Maturità» e «Maturazione», pp. 662–663.

<sup>56</sup> «Si dice che la Personalità è *matura* quando in una determinata fascia di età dispone di quei mezzi di difesa, ovvero di quelle qualità logico-affettive che le permettono di superare le crisi potenziali che si possono determinare in quella determinata epoca della vita. È noto comunque che uno dei periodi più difficili che si presentano nello sviluppo della personalità è quello compreso fra il superamento della crisi puberale e l'inizio della fascia di età che viene indicata comunemente come prima giovinezza. È proprio nel periodo puberale e subito post-puberale che si assiste al passaggio dal pensiero magico-simbolico dell'adolescenza al pensiero critico-logico della prima giovinezza (Wallon). Si passa dalle tendenze ancora narcisistiche dell'io infanto-adolescenziale ad un certo autocontrollo critico dei fenomeni della vita che si vivono, e ad una decisa ricerca dell'altro sesso. I primi rapporti intellettuali e emotivo-affettivi con gli individui del sesso opposto devono liquidare – nelle condizioni di piena normalità – le residuali problematiche edipiche, ed il soggetto si avvia decisamente verso attività erotico-sessuali finalizzate verso l'altro sesso. Ma è la volontà che deve esprimersi come una libera ed autonoma realizzazione delle pulsioni dell'io e come creazioni che si organizzano a livello intellettuale, con una coscienza sempre più chiara dei contenuti, dei significati e delle finalità in cui l'individuo che si avvia ad una completa maturità si afferma, sul piano intellettuale, affettivo ed emotivo, con legami non superficiali e non provvisori, quali sono quelli della prima pubertà, ma responsabilizzati in rapporti sociali sufficientemente validi e costanti», D. DE CARO, *L'immaturità psico-affettiva nel matrimonio canonico*, cit., pp. 4-5; vid. IDEM, *Trattato di Psichiatria*, Torino, Minerva Medica, 1980.

<sup>57</sup> Cfr. *ivi*, p. 3.

trollare le sotto-strutture dell'io (pulsioni, istinti), subordinandole alle strutture superiori dell'intelligenza e della volontà nel quadro dei valori; b) di accettare i conflitti interni con moderata ansia e calibrata speranza di poterli superare; c) di *istaurare rapporti* con gli altri all'interno del gruppo, rispondendo agli obblighi (ruoli o funzioni); d) di avere sufficiente *capacità critica* nel processo di socializzazione, di modo che si sia non solo *creature* ma anche *creatori* della e nella società. La persona matura è una persona adattata al suo ambiente nel senso che è capace di rispondere agli impegni della vita sociale»,<sup>58</sup> il che è un lavoro che dura tutta la vita. Quindi la persona matura si distingue per essere capace di controllare le pulsioni e gli istinti subordinandoli alle facoltà razionali e volitive; riesce a dominare i conflitti interni, senza lasciarsi trascinare dall'ansia; acquisisce una sana autonomia – specialmente dai genitori – e impara a prendere decisioni e assumere responsabilità senza dipendere dal loro consiglio o sostegno, oltre a vedere il coniuge come vero coniuge e non soltanto come allungamento dei genitori; è capace di volere e cercare attivamente il bene degli altri e non solo il proprio, egoisticamente; è responsabile nel portare avanti i doveri nei quali si sia impegnato.<sup>59</sup>

Normalmente l'adolescenza è un periodo molto importante nella crescita della persona, uno sviluppo necessario per un adeguato processo di maturazione psichica e affettiva.<sup>60</sup> È comunque normale che durante l'adolescenza manchi ancora l'esperienza di vita e molti aspetti della personalità siano in processo di assestamento; quindi occorre distinguere la condizione transitoria propria dell'età, da un'immaturità strutturale della personalità che poi si mantiene anche con il passare degli anni. La persona che si sviluppa normalmente e cresce nella sua maturità in modo consono all'età, lascia alle spalle i tratti immaturi propri dell'adolescenza – abulia, instabilità e incostanza nelle opinioni personali, infantilismo, mancanza di dominio sulle emozioni – perché non sono parte del suo carattere, bensì una situazione temporanea.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> F. VANNI, *Immaturità psicologica: dimensioni psicosociali e rilevanza canonistica*, «Monitor Ecclesiasticus», 111 (1986), p. 340.

<sup>59</sup> Cfr. P. BIANCHI, *Il contributo di mons. Stankiewicz sul tema della immaturità quale causa di nullità matrimoniale*, in «Iustitia et Iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, J. Llobell, vol. 1, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010 («Studi Giuridici»), pp. 508-509; G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012<sup>2</sup>, pp. 262-263; A. STANKIEWICZ, *La jurisprudencia de la Rota Romana sobre inmadurez afectiva*, «Ius Canonicum», XLV/89 (2005), pp. 51-52.

<sup>60</sup> In senso contrario, «l'immaturità affettiva qui accennata consiste nella non raggiunta maturazione dell'affettività nell'adolescenza», J. M. PINTO GÓMEZ, *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza rotale*, in *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, cit., p. 16.

<sup>61</sup> Cfr. sent. *coram* Monier, 27 ottobre 2006, in *RRDec.*, vol. XCVIII, p. 319, n. 9; P. BIANCHI, *Il contributo di mons. Stankiewicz sul tema della immaturità quale causa di nullità matrimoniale*,

Invece, quando questo processo si blocca in una determinata tappa, si verificano diversi gradi di immaturità, che possono incidere in modo più o meno decisivo nella capacità personale. In alcuni casi capita che lo sviluppo affettivo della persona non tenda verso la maturità, ma rimanga invece fermo a un punto, come se ci fosse stata una *fissazione* dell'evoluzione psico-affettiva del soggetto; così non si raggiunge la maturità affettiva adulta a causa di una mancata evoluzione nell'adolescenza, ad esempio. In altri casi – invece di una fissazione nell'evoluzione – ci troviamo davanti a una *regressione*, cioè al ritorno a modi di agire più caratteristici di fasi di sviluppo precedenti.<sup>62</sup>

#### b) Normalità e capacità

La *maturità* ha molto a che vedere con la *normalità*,<sup>63</sup> concetto, peraltro, non semplice giacché non si trovano facilmente definizioni di *normalità*.<sup>64</sup> Sarà una *normale* salute psichica quella di chi non ha strutture psicopatologiche evidenti, manifesta un'integrazione armonica dei diversi aspetti della sua personalità, una percezione della realtà senza distorsioni, e un appro-

cit., pp. 506-507. Sulla distinzione fra una immaturità *strutturale* o *costituzionale*, e una immaturità invece di radice meramente *situazionale*, vid. C. GULLO, *L'immaturità psico-affettiva nell'evolversi della giurisprudenza rotale*, cit., p. 101.

<sup>62</sup> Su questo argomento: «Immatunitas affectiva, a psychiatris hodie communiter admisa, verificatur cum, in adulescentia psychoaffectiva evolutio vel sistit (“fissazione”), vel ad phases praecedentes regreditur (“regressione”), intelligentia incolumi. (...) Sic dictae “fissazione” et “regressione” sunt processus psychici inconscii», sent. *coram* Pinto, *Medellen.*, 14 dicembre 1984, n. 5, «Ius Canonicum», XIX/57 (1989), p. 210. Cfr. A. STANKIEWICZ, *La jurisprudencia de la Rota Romana sobre inmadurez afectiva*, cit., p. 40. Sempre sullo stesso argomento vid. J. M. PINTO GÓMEZ, *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza rotale*, cit., pp. 22-24. Sui concetti di immaturità affettiva *in senso stretto* e *in senso lato* secondo Stankiewicz, vid. P. BIANCHI, *Il contributo di mons. Stankiewicz sul tema della immaturità quale causa di nullità matrimoniale*, cit., pp. 506-507.

<sup>63</sup> «Mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona, il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici. In assenza di una simile visione integrale dell'essere umano, sul piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido consenso», SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, n. 5, «AAS», 80 (1988), p. 1181.

<sup>64</sup> «È nota la difficoltà che nel campo delle scienze psicologiche e psichiatriche gli stessi esperti incontrano nel definire, in modo soddisfacente per tutti, il concetto di normalità. In ogni caso, qualunque sia la definizione data dalle scienze psicologiche e psichiatriche, essa deve sempre essere verificata alla luce dei concetti dell'antropologia cristiana, che sono sottesi alla scienza canonica», SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, n. 4, cit., p. 1180.

priato adattamento della persona al suo ambiente vitale, alle sue circostanze e conflitti.<sup>65</sup>

Il rapporto tra i concetti di maturità e di normalità potrebbe servire, secondo Bañares, come criterio per determinare la capacità per il matrimonio: il fatto che la natura umana ci offre il necessario per la vita coniugale, vuol dire che la maggior parte delle persone è chiamata a costituire un matrimonio, e che questa chiamata naturale è compatibile con le limitazioni e le peculiarità che hanno spazio all'interno dell'ampio quadro della normalità.<sup>66</sup> Sull'argomento ricorda Versaldi che, persino nella normalità, c'è una qualche immaturità psichica.<sup>67</sup>

Benedetto XVI nel suo discorso alla Rota Romana nel gennaio 2009 disse, riguardo alla capacità umana, che in ogni causa bisogna «accertare l'esistenza di una vera incapacità (can. 1680; art. 203, § 1, DC), che è sempre un'eccezione al principio naturale della capacità necessaria per comprendere, decidere e realizzare la donazione di sé stessi dalla quale nasce il vincolo coniugale».<sup>68</sup> Commentando queste parole, aggiunge Bañares che questo principio di normalità fa riferimento a una normalità psicologica, principio di unità e di integrazione personale – e non a criteri sociologici di modi di agire –. Non sarebbe adeguato considerare soltanto alcuni fatti isolati e dedurre da essi l'incapacità del soggetto – tranne che ci fosse una evidente mancanza nella volontà libera–. Bisogna distinguere ciò che è frutto della peculiarità normale e della debolezza della persona<sup>69</sup> oppure dell'agire immorale, da quello che toglie la possibilità di un impegno per ciò che sarebbe naturale: la costituzione di un vincolo matrimoniale. La coniugalità nella persona appartiene alla struttura del proprio essere: è una dimensione – quella sessuata – della

<sup>65</sup> Cfr. S. CERVERA, *Tendencias doctrinales en la psiquiatría actual*, «Ius Canonicum», XXIII / 45 (1983), p. 134. «Per la psicologia, la personalità matura è sinonimo della personalità normale», G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, cit., p. 262; sul rapporto fra normalità e patologia, vid. *ivi*, pp. 61-87, 263.

<sup>66</sup> Cfr. J. I. BAÑARES, *La incapacidad psíquica para contraer matrimonio. Consideraciones en torno al discurso de Benedicto XVI a la Rota Romana el 29 de enero de 2009*, in «Iustitia et Iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, cit., pp. 527-529. Vid. N. SCHÖCH, *Criteri per una determinazione giuridica della personalità anormale*, in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, cit., pp. 159-186.

<sup>67</sup> Cfr. G. VERSALDI, *Personalidad y afectividad: normalidad y anomalía psíquica*, in *Consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva*, Pamplona, EUNSA, 2007<sup>2</sup>, p. 86; G. VERSALDI, *Ani-madversiones quaedam relatae ad Allocutionem Ioannes Pauli II ad Romanam Rotam diei 25 Ianuarii* 1988, «Periodica», 78 (1989), pp. 249-250.

<sup>68</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2009*, «AAS», 101 (2009), pp. 127-128.

<sup>69</sup> Occorre distinguere fra normalità anche se con difficoltà e l'anomalia che comporta incapacità, cfr. J. I. BAÑARES, *La incapacidad psíquica para contraer matrimonio. Consideraciones en torno al discurso de Benedicto XVI a la Rota Romana el 29 de enero de 2009*, cit., p. 533.

persona umana. Chi difetta sostanzialmente di questo *possedere se stesso* sarà incapace di far nascere il vincolo.<sup>70</sup>

Per impedire la capacità matrimoniale, l'im maturità deve raggiungere un livello di patologia, di anomalia.

### c) Affettività e relazioni interpersonali

La maturità fa parte del processo abituale di crescita delle persone e perciò, nel porsi la domanda sull'im maturità, occorre chiedersi anche qual è il ruolo dell'affettività umana (emozioni, sentimenti, passioni)<sup>71</sup> negli atti liberi; quali sono le condizioni per stabilire un impegno duraturo, tenendo conto delle debolezze proprie della natura umana; oppure quando un problema abbia origine nella carenza di capacità e quando si tratti semplicemente di errori e mancanze nell'agire.<sup>72</sup>

Come si può percepire subito, la maturità affettiva fa parte dell'insieme della persona e si trova sempre integrata nelle altre dimensioni del processo di maturazione del soggetto.<sup>73</sup> Fa riferimento alla capacità di amare, di innamorarsi e di mantenersi nell'innamoramento; anche in questo concreto ambito della personalità c'è uno sviluppo e crescita fino all'amore maturo.<sup>74</sup> Secondo Gullo la maturità psico-affettiva sarebbe la «capacità di costituire un autonomo centro di interessi e superare le difficoltà della vita senza eccessiva ansietà o fughe in un mondo immaginario, subordinando gli istinti all'intelligenza ed alla volontà, di amare e quindi

<sup>70</sup> Cfr. *ivi*, pp. 534-535.

<sup>71</sup> Cfr. P.-J. VILADRICH, B. CASTILLA DE CORTÁZAR, *Antropología del amor. Estructura esponsal de la persona*, Piura, Universidad de Piura, 2018, pp. 124-125.

<sup>72</sup> Cfr. J. GONZÁLEZ AYESTA, *Crónica del Simposio. VI Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilicueta, «Consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva»*, «Ius Canonicum», XLV/89 (2005), p. 338.

<sup>73</sup> Quest'approccio alla materia è basilare per capire nel suo adeguato contesto le definizioni di immaturità affettiva: «l'arriéré affectif est un individu normalement intelligent, parfois même très doué intellectuellement, mais dont l'évolution affective, c'est-à-dire la maturation des instincts, sentiments, et émotions, es restée plus ou moins incomplète», A. HESNARD, *Arriération affective*, in A. POROT, *Manuel alphabétique de psychiatrie*, Parigi, PUF, 1996, p. 70. Citato anche dal ponente della nostra sentenza, ad esempio in una *coram* Monier, 18 giugno 1998, in *RRDec.*, vol. xc, p. 471, n. 8.

<sup>74</sup> L'amore maturo, dal punto di vista psicologico, potrebbe essere descritto così: la scelta matura della persona che si ama e con la quale si vuole condividere la propria vita, che implica ideali, giudizi critici e fini maturi, i quali, insieme alla soddisfazione del bisogno di amore e intimità, conferiscono un significato più ampio al senso della propria vita (cfr. O. KERNBERG, *Teoria della relazione oggettuale e clinica psicoanalitica*, Torino, Bollati Boringhieri, 1980, p. 219; cit. in G. VERSALDI, *Inmadurez afectiva*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. iv, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters-Aranzadi, 2012, p. 590). Questo amore maturo si identifica con una visione cristiana dell'amore (cfr. BENEDETTO XVI, *Deus Caritas est*, n. 7).

istaurare criticamente stabili rapporti interpersonali paritari con altri soggetti». <sup>75</sup>

Sono stati fatti numerosi studi sullo sviluppo affettivo fin dalla nascita. <sup>76</sup> Nel cammino di crescita verso la maturità si capisce come, nella misura nella quale si cresce, il livello affettivo del soggetto richiama l'intervento dell'intelletto e della volontà (perché l'amore umano non è solo affettivo-emozionale); <sup>77</sup> in questo modo, alla fine, si giunge al concorso di tutte le strutture psichiche che formano l'inseparabile unità della persona. <sup>78</sup>

Questo processo di maturazione psicologica implica la configurazione personale, il che non è solo questione di tempo ma richiede un atteggiamento attivo da parte del soggetto: <sup>79</sup> una direzionalità capace di fungere da argine per l'integrazione personale in un tutto armonico, secondo un ordine di valori o finalità, in modo tale che ci sia una stabilità e continuità. Un elemento basilare nello sviluppo di perfezionamento è la capacità di rispondere convenientemente alle esigenze delle relazioni interpersonali, con la sufficiente autonomia, fiducia in se stesso e iniziativa. <sup>80</sup> Questo esige dalla persona una flessibilità e capacità di adeguarsi a modi molto diversi di comportamento. Particolarmente rilevante per il matrimonio sono la dinamica del processo amoroso e la maturità affettiva. <sup>81</sup> Affinché l'amore coniugale raggiunga uno

<sup>75</sup> C. GULLO, *L'im maturità psico-affettiva nell'evolversi della giurisprudenza rotale*, cit., p. 99.

<sup>76</sup> Per una sintesi del processo di sviluppo della persona nelle diverse tappe, vid. G. VERSALDI, *Inmadurez afectiva*, cit., p. 590. Anche se dalla psicologia moderna sono state scoperte tante cose – ad esempio, la rilevanza della vita subconscia nella vita psichica di ogni persona – si deve essere attenti a non fermarsi a visioni della persona con impostazioni ideologiche che riducono il concetto di persona, chiuse alla dimensione trascendente della natura umana o con un taglio deterministico (cfr. G. VERSALDI, *Momentum et consecraria allocutionis Ioannis Pauli II ad auditores Romanae Rotae diei 5 februarii 1987*, «Periodica», 77 (1988), pp. 116-117; 121-123). Invece, tre autori che hanno una impostazione cristiana: Winnicot (D. W. WINNICOT, *Transitorial objects and transitional phenomena: a study of the first not-me possession*, «International Journal of Psychoanalysis», 34 (1953), pp. 89-97), Mahler (M. S. MAHLER, *The psychological Birth of the Human Infant*, Nuova York, Basic Books, 1975), Kernberg (O. KERNBERG, *Teoria della relazione oggettuale e clinica psicoanalitica*, Torino, Bollati Boringhieri, 1980); cfr. G. VERSALDI, *Personalidad y afectividad: normalidad y anomalía psíquica*, cit., p. 78; L. M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana*, cit.

<sup>77</sup> «L'uomo maturo, infine, riesce a sviluppare le sue potenzialità, soprattutto umane, mettendole al servizio di un progetto relazionale profondo ed autentico», A. AMATI, *L'im maturità psico-affettiva e matrimonio canonico*, cit., p. 91.

<sup>78</sup> Cfr. G. VERSALDI, *Personalidad y afectividad: normalidad y anomalía psíquica*, cit., p. 82.

<sup>79</sup> B. QUINTANILLA, *Personalidad madura*, México, Universidad Panamericana, Publicaciones Cruz, 2003.

<sup>80</sup> «Il ruolo dell'affettività, al fine della costruzione della personalità, è fondamentale in quanto concorre alla sua integrazione nell'esplicitare la relazione affettiva e sessuale verso l'altro, nel realizzarsi responsabilmente nell'ambito professionale, nel coltivare rapporti amicali e sociali proficui», A. AMATI, *L'im maturità psico-affettiva e matrimonio canonico*, cit., p. 91.

<sup>81</sup> «5. Inter relationes interpersonales indubium est amorem pondus suum habere, sed

sviluppo armonico, deve mettere insieme e integrare adeguatamente gli elementi che lo costituiscono.<sup>82</sup>

L'affettività ha molto a che vedere con il modo nel quale il soggetto sperimenta ciò che accade nella sua vita, la sua vivenza interiore. La vita affettiva è costituita dall'insieme di stati e tendenze che la persona prova: l'affettività è la capacità del soggetto di vivere intimamente le realtà esterne e di sperimentarsi a se stesso, sapendo inoltre dare un senso e contenuto a queste esperienze. La maturità affettiva fa parte del processo amoroso, costituendo nella persona un equilibrio fra l'aspetto sentimentale e quello razionale: capacità per amare ed essere amato, per dominare la propria affettività, far fronte alla realtà e reagire adeguatamente, interpretare in modo positivo le esperienze della vita, imparare dalla propria esperienza, accettare le esperienze negative, capacità di impegnarsi con responsabilità e conoscenza di se stesso, capacità nelle relazioni con gli altri.<sup>83</sup>

2. *Alcune considerazioni sull'immatunità affettiva in ambito canonico:  
il concetto canonico di immatunità*

a) Concetto generico, psicologico e canonico di immatunità

Il concetto di maturità è ampio e non sempre facile da definire,<sup>84</sup> perché si tratta di un concetto non chiaramente delimitato, e per la difficoltà nell'individuare la reale gravità; infatti a volte alcuni ne colgono l'occasione per approfittarsene in ambito psichiatrico e anche nel foro canonico.<sup>85</sup> Parte della

certo certius ille ad essentiam coniugii non pertinet. (...) Attamen si quis, ob psychicas deordinationes radicaliter incapax sit oblativum actum ponendi, eius materialis consensus irritus tenendus est, quia omnino ineptus praestandi compati validas relationes interpersonales, ad bonum morale, spirituale et sociale coniugum promovendum. Communicatio interpersonalis minime ad solum sexum reducitur, sed praesupponit capacitatem amoris et donationis (...). Radicalis autem incapacitas interpersonales relationes interponendi, bonum coniugum praepedit cum impossibile evadat onera coniugalia assumere et adimplere. 6. Affectivitas est elementum essenziale personalitatis humanae. (...) Si gravis defectus affectivitatis in deordinata personalitatis structura fundantur, discretionem iudicii serio perturbare possunt et subiectum incapacem reddere sese determinandi cum sufficienti motivorum aestimatione et libertate», sent. *coram* Bruno, 16 dicembre 1988, in *RRDec.*, vol. LXXX, pp. 748-749, nn. 5-6.

<sup>82</sup> Cfr. S. CERVERA, *Madurez afectiva y madurez conyugal*, in *Consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva*, Pamplona, EUNSA, 2007<sup>2</sup>, pp. 100-105.

<sup>83</sup> Cfr. *ivi*, pp. 104-108. In modo analogo si può parlare della maturità coniugale, secondo una adeguata integrazione delle caratteristiche proprie della relazione fra i coniugi e dello sviluppo di essa durante le diverse circostanze della vita matrimoniale (cfr. *ivi*, pp. 108-112).

<sup>84</sup> «Difficile est maturitatem definire, et ideo arduum est de immatunitate ac de eius gravitate disserere», sent. *coram* Bruno, 30 marzo 1990, in *RRDec.*, vol. LXXXII, p. 255, n. 7.

<sup>85</sup> «La immatunità affettiva risponde ad un concetto piuttosto fumoso, di cui si usa e spesso si abusa in psichiatria forense canonica, mentre la giurisprudenza si mostra molto più cauta», G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, cit., p. 262; vid.

difficoltà sta nel fatto che, dal punto di vista della scienza clinica, il concetto non ha un significato univoco e, inoltre, l'im maturità affettiva è una realtà dinamica e non statica.<sup>86</sup>

Come ha segnalato Bianchi, la «difficoltà nella trattazione del tema dell'im maturità deriva dal fatto che non sempre risulta chiara o chiaramente applicata la distinzione fra im maturità cosiddetta "psicologica" (che riguarderebbe maggiormente le capacità logico-critiche del soggetto) e im maturità cosiddetta "affettiva" (che concernerebbe maggiormente i sentimenti e, quindi, la sfera della motivazione nel decidere e della coerenza nell'agire)».<sup>87</sup>

Nel parlare di im maturità bisogna non perdere di vista che trattiamo questo concetto in relazione al matrimonio, e cioè riguardo a una realtà molto concreta. Perciò in foro canonico non basterà il concetto di maturità psichica in senso generale, perché non sempre c'è una correlazione esatta con il concetto canonico di maturità necessario per il valido consenso nel momento delle nozze.

Una volta chiarito che non si deve confondere l'im maturità in senso psicologico con l'im maturità in senso canonico,<sup>88</sup> occorrerà trovare il modo di tradurre il concetto di im maturità affettiva, concetto psichiatrico e psicologico, nelle categorie proprie del diritto canonico.

#### b) Concetto canonico di im maturità

L'argomento dell'im maturità è delicato e pieno di sfumature e perciò occorrerà attenersi sempre al concetto di im maturità canonica e al caso concreto da giudicare:<sup>89</sup> «*non quaelibet immaturitas vel quilibet defectus aequilibrum nullitatem matrimonii gignit. Pro certo huiusmodi immaturitas haud confundenda est cum immaturitate sensu generico prolata, vel cum aetate connexa*».<sup>90</sup>

C. BARBIERI, A. LUZZAGO, L. MUSSELLI, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2005, pp. 73-100; P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, Milano, Ancora, 1998, pp. 193-194; IDEM, *Il contributo di mons. Stankiewicz sul tema della im maturità quale causa di nullità matrimoniale*, cit., p. 498; A. STANKIEWICZ, *La jurisprudencia de la Rota Romana sobre inmadurez afectiva*, cit., p. 37.

<sup>86</sup> «Praetermittendum quoque non est immaturitatem affectivam non esse realitatem staticam, immutabilem et definitivam, sed dynamicam, relativam, precariam et fluidam, cuius signa plerumque regressionem personae ad stadia magis primitiva et immatura indicant», sent. *coram* Stankiewicz, 27 febbraio 2003, in *RRDec.*, vol. XCV, p. 113, n. 13. Cfr. P. BIANCHI, *Il contributo di mons. Stankiewicz sul tema della im maturità quale causa di nullità matrimoniale*, cit., p. 506; C. GULLO, *L'im maturità psico-affettiva nell'evolversi della giurisprudenza rotale*, cit., p. 96.

<sup>87</sup> P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, cit., p. 194.

<sup>88</sup> Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, n. 9, cit., p. 1183; P. BIANCHI, *Il contributo di mons. Stankiewicz sul tema della im maturità quale causa di nullità matrimoniale*, cit., p. 506.

<sup>89</sup> Vid. G. VERSALDI, *Inmadurez afectiva*, cit., pp. 588-593.

<sup>90</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 9. «Certo certius non quivis defectus discretionis

La maturità che si richiede per il matrimonio non è la piena e perfetta maturità fisica-psichica-affettiva, frutto dello sviluppo della persona e raggiunta nell'età adulta, ma il minimo necessario:<sup>91</sup> saranno indispensabili una sufficiente conoscenza e maturità affettiva, in un ambito di libertà, in modo tale che la struttura interna della propria affettività non condizioni il soggetto fino al punto di eliminare la possibilità di una scelta con volontà libera.

A volte ci troviamo davanti a situazioni di immaturità, che possono essere causate da un'anormale evoluzione della persona,<sup>92</sup> la quale, anche se ha un'età adulta, manca della maturità intellettuale e volitiva proporzionata per il matrimonio, a causa dell'assente o limitata evoluzione della facoltà critica o intellettuale, e quindi non gode dell'armonia<sup>93</sup> propria – e necessaria – fra le facoltà umane nelle diverse età della vita.<sup>94</sup> Quando questa imma-

seu maturitatis iudicii sufficit ad inducendam seu constabiliendam consensus nullitatem. Notio canonica debitae discretionis iudicii, uti iam vidimus, non requirit statum perfectum capacitatis intellectualis, volitivae et affectivae, seu maturitatem plenam, sed procul dubio exigit illud minimum necessarium discretionis iudicii ut nupturiens capax sit eliciendi consensum matrimoniale», sent. *coram* Monier, 30 aprile 2004, in *RRDec.*, vol. xcvi, pp. 266–267, n. 5; cfr. sent. *coram* Monier, 2 dicembre 2005, *ibid.*, vol. xcvi, p. 597, n. 7. Per altri riferimenti di giurisprudenza rotale, ad esempio, cfr. C. JEANTIN, *L'immatrité devant le droit matrimonial de l'Eglise*, Parigi, Letouzey et Ané, 2018, pp. 209-222.

<sup>91</sup> Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana, 5 febbraio 1987*, n. 6, cit., pp. 1456-1457. «Immatritas affectiva, quae saepe prolata est uti fons defectus discretionis iudicii, confundenda non est cum defectu perfectae vel optimae maturitatis», sent. *coram* Monier, 5 febbraio 1999, in *RRDec.*, vol. xci, p. 63, n. 10; «Immatritas affectiva, clynico sensu, magis magisque prolata uti causa defectus discretionis iudicii, vel incapacitas assumendi onera coniugalia, non confundenda est cum vitae inexperientia, vel cum defectu maturitatis perfectae», sent. *coram* Monier, 18 giugno 1998, *ibid.*, vol. xc, p. 470, n. 8. «In conseguenza, la diagnosi d'immaturità destinata ad una causa matrimoniale non può prendere come base i criteri di maturità corrispondenti ad un ideale che raramente, forse mai, viene raggiunto», J. M. PINTO GÓMEZ, *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza rotale*, cit., p. 34; cfr. G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, cit., pp. 263-264.

<sup>92</sup> «Haec gravis forma immaturitatis verificatur in modo sese gerendi infantili et irresponsabili, etsi subiectus consideratur uti adultus, propter defectum evolutionis personalitatis. (...) cf. *coram* Bruno, sent. diei 30 martii 1990, *RRDec.*, vol. lxxxii, p. 255, n. 6; *coram* Palestro, sent. diei 28 iunii 1989, *ibid.*, vol. lxxxii, p. 451, n. 7; *coram* Palestro, sent. diei 23 iunii 1993, *ibid.*, vol. lxxxv, p. 463, n. 8; *coram* Serrano Ruiz, sent. diei 24 iunii 1994, *ibid.*, val. lxxxvi, p. 359, n. 48; *coram* de Lanver- sin, sent. diei 18 ianuarii 1995, *ibid.*, vol. lxxxvii, p. 38, n. 14; *coram* P.V. Pinto, sent. diei 17 novembris 1995, *ibid.*, vol. lxxxvii, p. 619, n. 3; *coram* Alwan, sent. diei 5 martii 1999, *Armachana*, A. 30/99, p. 68, n. 11s), sent. *coram* Monier, 10 dicembre 1999, in *RRDec.*, vol. xci, pp. 779, n. 6.

<sup>93</sup> Vid. J. M. GALVÁN, *I corsi di preparazione al matrimonio*, in *Matrimonio e Famiglia*, a cura di H. Franceschi, Roma, EDUSC, 2015, pp. 323-333; P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., pp. 61-65.

<sup>94</sup> Lo stesso Monier cita in due sentenze: «Profecto immaturitas psychologica seu affectiva, quae potius describitur quam apte definitur, tunc nempe evadit, cum adultorum situatio infantili ratione agendi oppetitur, sive propter defectum autonomiae functionalis

turità è grave, potrebbe comportare la privazione della libertà interna nel soggetto,<sup>95</sup> impedendo una sufficiente deliberazione critica, in modo tale che il nubente non sia in grado di superare le difficoltà esterne per la mancata consonanza interna della propria personalità.<sup>96</sup>

Certamente le circostanze della vita di ogni persona sono di grande importanza nello sviluppo e nel processo di maturazione delle facoltà di discrezione. Perciò è da tenere sempre conto dell'infanzia del soggetto, dell'ambito familiare.<sup>97</sup> Nei casi di una sana e naturale infanzia è molto più difficile che ci siano queste mancanze in forma di immaturità psico-affettiva, che possano provocare un disturbo nella personalità del soggetto. Comunque, non tutte le difficoltà sono un campo fertile per un'immaturità affettiva; anzi tante volte la decisione di sposare anche contro la volontà dei genitori, il scegliere una persona determinata invece di un'altra inizialmente imposta al soggetto come coniuge, ecc., sono in realtà dimostrazione di una provata maturità.

in suispius moderatione sive ob defectum evolutionis personalitatis vel characteris (sent. *coram* Stankiewicz, 11 luglio 1985, in *RRDec.*, vol. LXXVII, p. 356, n. 5)», sent. *coram* Monier, 5 febbraio 1999, in *RRDec.*, vol. XCI, p. 64, n. 10; «Immatunitas psychica habetur ex abnormi evolutione animi subiecti, qui, quamvis habeat sufficientem aetatem, caret intellectus et voluntatis maturitate consensui proportionata, cum evolutio eius facultatis criticae praepedita sit ideoque et harmonica conspiratio harum facultatum superiorum. Aliis verbis, gravis immaturitas affectiva et considerari possit defectus internae libertatis, quae impedit sufficientem deliberationem, cum nempe contrahens nullo modo valet resistere impulsionibus ab intrinseco provenientibus ob destructam harmoniam personalitatis. (...) Immatunitas consistit in modo agendi incongruo ac infantili ex parte alicuius aetatis adulti, sive propter defectum autonomiae functionalis in moderatione suiipsius sive ob defectum evolutionis personalitatis vel characteris (sent. *coram* Boccafolo, 1 giugno 1995, in *RRDec.*, vol. LXXXVII, pp. 340-341, nn. 8-9)», sent. *coram* Monier, 10 dicembre 1999, in *RRDec.*, vol. XCI, pp. 778-779, nn. 5-6.

<sup>95</sup> «Deficere potest facultas critica ac perturbatur harmonica ordinatio intellectus et voluntatis ad consciam et liberam determinationem pro ineundo matrimonio ob graves anomalias psychopathicas et neuroticas, quibus contrahentes defectu discretionis iudicii revera patiantur. Eodem modo ob causam naturae psychicae electionem coniugii libere agere non valent contrahentes, qui animi debilitate atque immatura evolutione psychologica (laborant)... carentes apta facultate critica ob retardatam evolutionem psychologicam, etsi aetate progressi, faciliter sunt proclives ad suggestiones aliorum», sent. *coram* Di Felice, 16 febbraio 1985, *ibid.*, vol. LXXVII, p. 100, n. 3.

<sup>96</sup> Cfr. sent. *coram* Boccafolo, 22 gennaio 1998, *ibid.*, vol. XC, p. 20, n. 5.

<sup>97</sup> «Inter perturbationes quae graviter perturbare possunt capacitatem adsumendi onera coniugalia recensetur immaturitas psycho-affectiva, quae confundi non potest cum generica immaturitate, cum aetate connexa vel cum vitae inexperientia. Nam exsistere possunt abnormes condiciones, provenientes ex educatione vel ex ambiantibus circumstantiis quae normalem evolutionem maturitatis praepedire possunt ne post pubertam adeptam obligationes matrimonii essentielles adimplere valeat», sent. *coram* Monier, 30 gennaio 2004, *ibid.*, vol. XCVI, p. 95, n. 8; cfr. sent. *coram* Monier, 26 novembre 2004, *ivi*, p. 765, n. 8.

## c) Immaturità affettiva e giurisprudenza rotale

Nel fare riferimento alle cause psichiche che si possono trovare alla base di una incapacità, il ponente indica come «*in foro canonico saepe saepius invocata est immaturitas psycho-affectiva uti fons assertae incapacitatis sive quoad defectum discretionis iudicii, sive quoad incapacitatem adsumendi essentielles matrimonii obligationes*».<sup>98</sup>

Si riporta la constatazione di un fatto rilevante: il crescente numero di cause di nullità matrimoniale introdotte allegando immaturità psico-affettiva, quale causa dell'incapacità, sia per quanto concerne il grave difetto di discrezione di giudizio, sia per l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali matrimoniali.<sup>99</sup> Riguardo alle diverse cause di incapacità psichica, già dagli anni sessanta e settanta si son cominciati a trovare, nelle motivazioni delle sentenze, allusioni alle turbe psichiche relative all'ambito affettivo, e si è cercato di individuare gli effetti di una immaturità affettiva nei soggetti contraenti.<sup>100</sup> Poi con la sistematizzazione della materia nel canone 1095 del CIC'83, si è riuscito a trovare una posizione per queste manifestazioni della personalità che molte volte incidevano sulle potenze intellettive e volitive e dunque sulla capacità.

Sono poche le sentenze rotali nelle quali è dichiarata l'incapacità direttamente per immaturità affettiva; normalmente l'immaturità è uno tra altri disturbi psichici del soggetto, un elemento alla base di questi o una loro manifestazione:<sup>101</sup> «la giurisprudenza rotale prevalente ammette l'immaturità come causa di incapacità matrimoniale rigorosamente in via di eccezione, non già di regola, stabilendo il principio – giuridicamente preciso seppure ancora assai formale – che rileva ai fini dell'incapacità del soggetto solo quell'immaturità che integri le fattispecie legali del grave difetto di discrezione o dell'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio».<sup>102</sup>

<sup>98</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 9.

<sup>99</sup> Cfr. sent. *coram* Monier, 10 dicembre 1999, in *RRDec.*, vol. xci, p. 778, n. 5.

<sup>100</sup> Cfr. A. STANKIEWICZ, *La jurisprudencia de la Rota Romana sobre inmadurez afectiva*, «*Ius Canonicum*», xlv/89 (2005), pp. 35-36. Per l'inizio e anche per lo sviluppo della presenza dell'immaturità affettiva tra le cause alla base di una incapacità per il matrimonio, hanno molta importanza alcune sentenze rotali *coram* Lefebvre, particolarmente: 6 luglio 1967, in *SRRDec.*, vol. LIX, pp. 553 ss; *Quebecen.*, 8 luglio 1967, in *SRRDec.*, vol. LIX, pp. 563 ss.; *Peorien.*, 31 gennaio 1976 (cfr. C. GULLO, *L'immaturità psico-affettiva nell'evolversi della giurisprudenza rotale*, cit., p. 95; C. JEANTIN, *L'immaturité devant le droit matrimonial de l'Eglise*, cit., pp. 135-153). Sul filo di sentenze che continuano questa linea, alcuni dei ponenti (Raad, Serrano, Stankiewicz, Bruno...) e sentenze più significative, vid. J. DE FINANCE, *Etre et agir dans la philosophie de saint Thomas*, cit., pp. 155-176.

<sup>101</sup> Cfr. A. RUSCA, *Problemi di inquadramento giuridico della perizia psicologica nei casi di immaturità psicoaffettiva*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2011, p. 132.

<sup>102</sup> P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, cit., p. 194.

Infatti, normalmente l'im maturità psico-affettiva è considerata come espressione di fatto delle cause di natura psichica che possono o meno dar luogo a un'incapacità.<sup>103</sup> A modo di esempio, nella sentenza *coram* Monier si riporta un testo di una *coram* Huber, conosciuto e citato dalla giurisprudenza rotale, con alcuni esempi delle manifestazioni che l'im maturità può comportare nel soggetto: «*Una Taurinen adnotat manifestationes huiusmodi immaturitatis in variis decisionibus rotalibus, quae magni ponderis videntur ad perturbationem circumscribendam: "Haec enim immaturitas manifestatur signis, quae sunt defectus bonae integrationis intrapersonalis et interpersonalis (coram Lefebvre, decisio diei 1 martii 1969, ibid., vol. LXI, p. 231, n. 3), abnormitates sexuales (coram Serrano Ruiz, decisio diei 30 aprilis 1974, ibid., vol. LXVI, p. 307, n. 5), graves reactiones neuroticae (coram Anné, decisio diei 15 aprilis 1975, ibid., vol. LXII, p. 291, n. 9), destructa harmonia personalitatis, suggestionabilitas, conflictualitas, mutabilitas affectionis, incapacitas tolerandi frustrationes (coram Palazzini, decisio diei 11 ianuarii 1978, ibid., vol. LXX, p. 3, n. 3), abnormis a matre dependentia (coram Pinto, decisio diei 23 novembris 1979, ibid., vol. LXXI, p. 481, n. 11), carentia misericordiae, sensus honoris et pudoris, poenitentiae et conscientiae, actus impulsivi et brutales (coram de Lanversin, decisio diei 8 martii 1983, ibid., vol. LXXV, p. 89, n. 10), deminuta personalitas (coram Giannecchini, decisio diei 20 ianuarii 1984, ibid., vol. LXXVI, p. 28, n. 3), personalitas hysterica, paranoica, inadaequata, emotionaliter instabilis, irresponsabilis ac superficialis sub aspectu emotionali seu sociopathica (coram Stankiewicz, decisio diei 11 iulii 1985, ibid., vol. LXXVII, p. 357, n. 6c), immoderatus suiipsius amor, zelotypia, defectus autonomiae et responsabilitatis, aggressivitas et mythomania (coram Civili, decisio diei 10 iulii 1990, ibid., vol. LXXXII, p. 597, n. 5)" (coram Huber, decisio diei 12 iulii 1995, A. 63/95; n. 11; cf. coram Pinto diei 31 iulii 1998, RRDec., vol. xc, p. 581, n. 6; coram Monier, decisio diei 18 iunii 1998, ibid., vol. xc, pp. 470 s., n. 8; coram Erlebach, diei 15 iulii 2002, RRDec., vol. xciv, p. 431, n. 9)».<sup>104</sup>*

Nella sentenza oggetto di commento si legge che l'im maturità psico-affettiva viene invocata «*uti fons assertae incapacitatis sive quoad defectum discre-*

<sup>103</sup> «Alla luce dell'attuale can. 1095, tali svariate manifestazioni non sono altro che elementi di fatto delle "cause psichiche" e questa è la soluzione tecnica che dev'essere data alla cosiddetta "im maturità affettiva o emotiva". In se stessa non è un capo di nullità specifico e autonomo. Sarà o meno causa di nullità, se la causa psichica avrà provocato o meno nel soggetto l'effetto finale di privarlo dell'uso di ragione per il segno nuziale, la mancanza di discrezione di giudizio o l'impossibilità di assumere i doveri essenziali del matrimonio. Insomma, oggi la "im maturità affettiva o emotiva" è, agli effetti giuridici, una manifestazione di fatto delle cause di natura psichica che possono o meno provocare un difetto di capacità», P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 209.

<sup>104</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 9. Altri esempi in sent. *coram* Erlebach, 15 luglio 2002, in RRDec., vol. xciv, pp. 429-430, n. 9. Per altre manifestazioni rilevate dalla dottrina e dalla giurisprudenza per individuare l'im maturità affettiva, vid. D. DE CARO, *L'im maturità psico-affettiva nel matrimonio canonico*, cit., pp. 6-7; J. M. PINTO GÓMEZ, *L'im maturità psico-affettiva nella giurisprudenza rotale*, cit., pp. 27-29.

*tionis iudicii, sive quoad incapacitatem adsumendi essentialis matrimonii obligationes*». Però, a causa della «stretta correlazione fra affettività e volontà, (...) la stragrande maggioranza di queste cause è stata trattata sotto l'aspetto del "defectus discretionis iudicii"»,<sup>105</sup> almeno nei primi anni dopo la comparsa del CIC'83.

i) l'im maturità non è un capo autonomo ma può essere causa dell'incapacità del 1095

L'im maturità psico-affettiva non è un capo autonomo di nullità matrimoniale, non è un capo a sé, ma una possibile causa sottostante a un'incapacità.<sup>106</sup> Perciò la causa di nullità matrimoniale dovrà essere introdotta e decisa per incapacità – nel presente caso, originata da im maturità affettiva –, determinando ogni volta quale sia stato l'influsso dell'im maturità sulle facoltà intellettive e volitive.

Nell'ipotesi del 1095, n. 2, col passare del tempo, la giurisprudenza della Rota Romana ammise che ci sono dei turbamenti che incidono più sulla volontà che sull'intelletto e così, attraverso la connessione con la sfera volitiva, questo concetto d'im maturità affettiva si è fatto molto più presente nella giurisprudenza rotale. La discrezione di giudizio è una «adeguata comprensione e valutazione della realtà matrimoniale e necessaria libertà psicologica di scelta della persona dell'altro e del vincolo come unione personale nella coniugalità»;<sup>107</sup> potrebbe esserci mancanza di capacità in «assenza di dominio minimo necessario per valutare sufficientemente l'unione che si crea».<sup>108</sup>

In alcuni casi l'im maturità può essere tale che riesca a impedire l'esercizio della libertà di scelta, creando una situazione di mancanza di libertà interna nel soggetto.<sup>109</sup> Come ha spiegato Viladrich – in un paragrafo che riassume l'ambito dell'im maturità e delle sue conseguenze sull'atto del consenso – «l'esperienza dimostra una frequente connessione di fatto fra l'im maturità emotiva e la fragilità interiore per riuscire ad agire liberamente, cioè con la propensione a cadere in stati di angustia e di ansietà con conseguente perdita di libertà. Fatta questa osservazione, possiamo riconoscere come possibile

<sup>105</sup> C. GULLO, *L'im maturità psico-affettiva nell'evolversi della giurisprudenza rotale*, cit., p. 100 e nota n. 32 con riferimenti ad alcune sentenze rotali. Inoltre, l'autore mostra – e critica – come alcune sentenze affermano perfino che l'im maturità psico-affettiva sia rilevante solo nei casi di difetto di discrezione di giudizio – cfr. sent. *coram* Egan, *Ogdensburgen.*, 19 maggio 1983, nn. 8 e 13; *coram* Stankiewicz, *Alladen.*, 18 dicembre 1986, n. 5 – (cfr. *ivi*, p. 100, nota n. 33).

<sup>106</sup> «*In foro canonico saepe saepius invocata est immaturitas psycho-affectiva uti fons assertae incapacitatis*», sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 9.

<sup>107</sup> H. FRANCESCHI, *Quaestiones disputatae sul canone 1095*, cit., p. 272.

<sup>108</sup> *Ivi*, p. 273.

<sup>109</sup> Vid. sent. *coram* Monier, 28 marzo 2003, in *RRDec.*, vol. xciv, pp. 183-185, nn. 10-11; A. STANKIEWICZ, *La jurisprudencia de la Rota Romana sobre inmadurez afectiva*, cit., note nn. 50-53.

che quelle mancanze di sufficiente autogoverno del soggetto in relazione a movimenti sproporzionati, incontrollati, contraddittori, instabili della sua emotività, se giungono agli estremi di privare sufficientemente dell'autogoverno necessario a dare e ricevere i diritti-doveri coniugali o ad assumere il proprio futuro come coniuge in termini di obbligazione *de futuro*, possono essere qualificate, alla luce del can. 1095, come quella causa psichica che ha provocato il grave difetto di discrezione di giudizio, qualora tale immaturità intacchi la capacità ad instaurare qui e ora il vincolo coniugale». <sup>110</sup> Esiste, quindi, uno stretto rapporto fra immaturità affettiva e mancanza di libertà. <sup>111</sup>

*Nei casi del 1095, n. 3* l'immaturità affettiva può intaccare gravemente la capacità e idoneità per assumere gli obblighi essenziali del coniugio. <sup>112</sup> In parole di Viladrich: «potremo qualificare una impossibilità di assumere, se tale immaturità ha privato il soggetto della capacità di proiettarsi obbligatoriamente già nell'atto di contrarre giacché, proprio a causa di questa immaturità psichica, il soggetto si dimostra idoneo solo ad avere percezione di sé e a vivere al momento, nel presente, senza quella continuità di proposito né quel potere di perseveranza richiesta nel futuro perché l'azione di *assumere* i doveri essenziali sia una vera possibilità, ossia contenga il suo futuro adempimento come reale possibilità della volontà al momento di contrarre matrimonio». <sup>113</sup>

ii) necessità della prova

L'oggetto della prova sarà determinare la capacità o incapacità dei contraenti. Perciò da parte del giudice occorre un'accurata attenzione e rigore per non perdere di vista la nozione giuridica di incapacità. Poi si dovrà considerare quali possano essere le cause di fatto che provocano l'incapacità, cause che, se hanno un effetto così serio e grave, a sua volta richiederanno una base solida. Pertanto «nelle cause nelle quali si parla di immaturità, i giudici rotali non si accontentano della semplice verifica di uno stato di immaturità, persino notorio, mediante la realizzazione di una perizia, ma esigono

<sup>110</sup> P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., pp. 209-210.

<sup>111</sup> «In nubentibus – docet decisio coram Bruno, diei 15 decembris 1989 – adesse debet adaequata maturitas matrimonialis, qua ipsi valeant sufficienter cognoscere, aestimare, eligere ac praestare, quae ab ipsa natura coniugii postulantur. Sufficiens ideo discretione iudicii caret qui, etsi usu rationis sit praeditus, adaequatam tamen maturitatem matrimonialem non attigerit proportionatam negotio coniugali, quod eius futuram vitam afficit ac obstringit, aut ab intrinsicis deordinationibus naturae psychicae vel peculiaribus circumstantiis externis in sua interna libertate electionis graviter coarctetur», sent. *coram* Stankiewicz, 27 marzo 1998, pp. 282 ss., in *RRDec.*, vol. LXXXI, p. 765, n. 4.

<sup>112</sup> Cfr. A. STANKIEWICZ, *La jurisprudencia de la Rota Romana sobre inmadurez afectiva*, cit., p. 50.

<sup>113</sup> P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 210.

che sia dimostrato, nel caso concreto, quale fu la causa psichica che originò quella immaturità, la quale era fino a tal punto presente nella persona che impediva la necessaria discrezione di giudizio o rendeva la persona incapace di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio nel momento della manifestazione del consenso. Questa causa psichica, in molti casi, è identificata nella presenza di uno dei cosiddetti ‘disturbi di personalità’.<sup>114</sup>

Si dovrà determinare l’esistenza o meno della capacità nel soggetto; bisognerà capire se la detta immaturità affettiva è di tale peso da riuscire a provocare un’incapacità per il consenso matrimoniale.<sup>115</sup> «Non si può identificare automaticamente l’immaturità con uno stato di mancanza dello sviluppo armonico dei diversi livelli della persona, perché ciò porterebbe a confondere la maturità come minimo ma necessario possesso di sé e della propria condizione maschile e femminile per poter donarsi coniugalmente – che è la maturità canonica –, con un perfetto auto-dominio, il quale corrisponde ad alcune nozioni psichiatriche di maturità che sono incompatibili con una concezione realistica della persona umana».<sup>116</sup> Perciò non basterà individuare l’esistenza di un’immaturità nel soggetto ma si dovrà anche determinare in quale modo incide sulle facoltà intellettive e volitive, per capire fino a che punto abbia solo limitato oppure tolto la libertà di scelta del nubente o la capacità di assumere gli obblighi essenziali del coniugio; e in quest’ultimo caso si dovrà individuare quale concreto obbligo o bene del matrimonio non sia stato capace di assumere. Insomma, l’immaturità può incidere sulla capacità ma non è un effetto automatico.<sup>117</sup> Quello che conta è l’attualità della capacità al momento di contrarre.<sup>118</sup>

<sup>114</sup> H. FRANCESCHI, *Quaestiones disputatae sul canone 1095*, cit., p. 272.

<sup>115</sup> «(...) non significa che il matrimonio di ogni persona immatura sia fatalmente condannato alla rovina», J. M. PINTO GÓMEZ, *L’immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza rotale*, cit., p. 29.

<sup>116</sup> H. FRANCESCHI, *Quaestiones disputatae sul canone 1095*, cit., p. 271.

<sup>117</sup> Cfr. P. BIANCHI, *Il contributo di mons. Stankiewicz sul tema della immaturità quale causa di nullità matrimoniale*, cit., pp. 513-514. Anche se l’immaturità affettiva non ha una posizione determinata, continua ad essere una delle cause per le dichiarazioni di nullità matrimoniale per incapacità psichica; non è tanto questione del *nomen vel species morbi psychici* perché *ratio habenda est factorum* (cfr. A. STANKIEWICZ, *La jurisprudencia de la Rota Romana sobre inmadurez afectiva*, cit., p. 41, nota n. 41; anche cfr. *ivi*, pp. 49-50; sent. *coram* Stankiewicz, 11 luglio 1985, *RRDec.*, vol. LXXVII, p. 356, n. 5; J. DE FINANCE, *Etre et agir dans la philosophie de saint Thomas*, cit., pp. 177-187).

<sup>118</sup> Altrimenti ci saranno delle situazioni molto dolorose ma un matrimonio valido: «Rispetto allo *status* matrimoniale, l’anomalia psichica si considera un difetto ed un ostacolo per il suo normale e felice sviluppo, oltre che una richiesta al coniuge sano di attivarsi, in considerazione dello *status* del coniuge infermo, per attuare la finalità del mutuo aiuto e le opere dell’amore coniugale; si tratta, in definitiva, di una disgrazia per entrambi i coniugi, non di una situazione incompatibile con lo *status* coniugale. Pertanto, l’anomalia psichica è incapacità solo quando impedisce la validità dell’atto di contrarre», J. HERVADA, *Studi sull’essenza del matrimonio*, cit., p. 299.

Le perizie sono un elemento centrale in queste cause. Sempre con una base di antropologia cristiana,<sup>119</sup> il perito dovrà essere competente e in grado di individuare la natura e gravità delle anomalie o patologie, non solo descrivendo i comportamenti dei soggetti e le loro manifestazioni per poi stabilire i nomi scientifici di quelle realtà, ma con uno studio approfondito delle cause e delle condizioni psichiche dei nubendi.<sup>120</sup> Sarà poi il giudice a valutare in categorie canoniche quanto apportato dal perito in categorie psichiatriche o psicologiche.<sup>121</sup> Riguardo all'importanza del lavoro dei periti, afferma la sentenza commentata: «*in huiusmodi causis, auxilium periti vel peritorum in arte psychologica vel psychiatrica multum iuvat ad causam dignoscendam. In suis conclusionibus peritus rationes affert de deordinationis origine, natura, gravitate, prognosi, tempore deflagrationis et praesertim determinat influxum in processum deliberationis et in adimplenda onera coniugalia. In ultima decisione, praeter conclusiones peritales, ex personarum et actorum examine deductas, iudex attente perpendere tenetur cetera quoque causae adiuncta et exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones admiserit vel reiecerit (cf. can. 1579 § 1-2)*».<sup>122</sup>

#### d) Maturità e immaturità affettiva nella sentenza oggetto di commento

Nel caso dell'attore la sua infanzia è trascorsa serenamente.<sup>123</sup> Anzi lui si è dimostrato abbastanza forte da andare alle nozze anche contro la volontà dei suoi genitori, il che dimostra la capacità sufficiente per far fronte alle difficoltà.<sup>124</sup> Un altro elemento molto rilevante è quello che sua sorella dice di lui: che è una persona capace di essere serio ma anche di divertirsi quando è il momento, e che sa adeguarsi alle diverse circostanze della vita, il che dimostra una flessibilità propria della maturità.<sup>125</sup> Certamente ci sono debolezze nella sua vita ma queste fragilità non implicano necessariamente

<sup>119</sup> Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 5, cit., p. 1456.

<sup>120</sup> Cfr. *ibid.*, n. 8, cit., pp. 1457-1458; SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana* 25 gennaio 1988, nn. 6-8, cit., p. 1182-1183; J. M. PINTO GÓMEZ, *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza rotale*, cit., pp. 53-56; G. MCKAY, *La prueba de la incapacidad y la inmadurez afectiva*, in *Consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva*, Pamplona, EUNSA, 2007<sup>2</sup>, p. 144; G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, cit., pp. 264-265.

<sup>121</sup> Sul ruolo del giudice, vid. P. A. BONNET, *Il giudice e la perizia*, in *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, cit., pp. 57-93; C. IZZI, *Valutazione del fondamento antropologico della perizia*, Roma, Lateran University Press, 2004.

<sup>122</sup> Sent. *coram* Monier, 19 luglio 2016, n. 10.

<sup>123</sup> «*Vir enim crevit in familia serena*», *ibid.*, n. 11.

<sup>124</sup> «*Perita quoque locuta est de viri dependentia a parentibus, at tempore nuptiarum vir actor iisdem parentibus sese opponit qui matrimonium nolebant*», *ibid.*, n. 12.

<sup>125</sup> «*Quoad viri indolem actoris soror nihil insoliti invenit in eius personalitate e contra asserit fratrem fuisse "très sérieux dans tout ce qu'il entreprend... Il sait rester sérieux mais sait aussi s'amuser. Il sait s'adapter à la situation"*», *ibid.*, n. 11.

incapacità per il matrimonio;<sup>126</sup> giacché non qualsiasi immaturità è causa di incapacità.<sup>127</sup> L'immaturità deve essere sufficientemente grave per incidere gravemente sulla capacità del soggetto.<sup>128</sup>

Da parte della donna convenuta nella presente causa, si vede come la sua vita, dall'infanzia, sia stata difficile e carente dal punto di vista affettivo, con seri problemi familiari; anche durante l'adolescenza a lei è mancato l'affetto familiare.<sup>129</sup> Queste mancanze nell'infanzia e adolescenza possono lasciare dei segni e delle ferite profonde nella persona, compromettendo lo sviluppo della personalità. Dal suo vissuto posteriore si apprezza, infatti, la sua fragilità affettiva,<sup>130</sup> insieme all'instabilità nelle sue relazioni interpersonali e amorose.<sup>131</sup> Questa situazione interiore impedisce di ponderare, di giudicare criticamente le circostanze concernenti il suo matrimonio, e di avere la libertà necessaria per prendere una decisione non determinata dalle pulsioni interne. Inoltre, come si indica nella sentenza, la donna non cerca veramente un marito per instaurare una comunione coniugale, ma il padre o il fratello che le sono mancati;<sup>132</sup> non si apprezza in questo caso la capacità di assumere gli obblighi del matrimonio perché in realtà non è un amore e relazione coniugale ciò che cerca.<sup>133</sup> Pertanto i giudici del Tribunale della Rota Romana arrivano alla conclusione che il matrimonio sia nullo per incapacità della donna convenuta: «*Revera in muliere conventa deerant sive libertas interna, quia astricta erat cupidine amantem inveniendi, sive aestimatio critica, cum eadem discernere non valuisset inter suis necessitates et officia communitatis vitae*

<sup>126</sup> «Ad rem plene recipimus conclusiones sententiae secundae curae ubi legimus: (...) “Certes le demandeur s’est marié dans un contexte d’une certaine fragilité familiale, et selon l’expert, sa capacité de remise en cause personnelle est faible. Si son autonomie vis-à-vis de ses parents est plus faible que la ‘norme’, elle n’est nullement annihilée. S’il y a quelque chose d’immature en lui, cette immaturité n’est pas suffisamment grave pour invalider le consentement matrimonial, car il était bien conscient de son engagement”», *ibid.*, n. 12.

<sup>127</sup> «Non quaelibet immaturitas vel quilibet defectus aequilibrum nullitatem matrimonii gignit», *ibid.*, n. 9.

<sup>128</sup> «Tabulae processuales minime indicant facta et circumstantias ad probandam gravem immaturitatem quae graviter perturbare vel impedire potuisset congruum processum electionis matrimonii», *ibid.*, n. 12.

<sup>129</sup> «Attamen quis non videat infantiam et adulescentiam mulieris conventae graviter perturbatam fuisse. Nam conventae mater e vivis erepta est post gravem morbum cum filia tantum decim annos agebat. Ante hoc eventum parentes divortium fecerunt. Deinde filia delata est in institutione civili “Dass” per sex annos absque affectu familiae», *ibid.*, n. 13.

<sup>130</sup> «Pro certo sunt facta gravissimi ponderis quae aptam attentionem necessitant, attento quod demonstrant affectivam fragilitatem mulieris et hoc ab infantia. His positus evidenter evolutio psycho-affectiva mulieris satis perturbata fuit, et variae mulieris frequentationes et contubernia more uxorio sunt signa molestiae in mulieris personalitate», *ibid.*, n. 14.

<sup>131</sup> Cfr. *ibid.*, nn. 13-15.

<sup>132</sup> «De re mulier deponit: “(...) Nous avions un projet de mariage, ça n’a pas abouti parce que je cherchais quelque chose qu’il ne pouvait pas me donner, un père, un frère, ce n’est pas ça qu’un homme peut donner en couple”», *ibid.*, n. 13; «“Le passé de l’épouse permet d’expliquer qu’elle veut donner une famille stable à sa fille”», *ibid.*, n. 15.

<sup>133</sup> Cfr. *ibid.*, n. 16.

*et amoris coniugalis. Alia ex parte mulieris ratio sese gerendi probationem quoad suam incapacitatem, ob suam anomaliam psychicam, adsumendi obligationes ad bona coniugis ac prolis attinentes».*<sup>134</sup>

#### IV. CONCLUSIONI

In sintesi, le normali condizioni nella maturazione di una persona aiutano allo sviluppo globale della personalità, in tutte le sue dimensioni, che vengono integrate armonicamente. Però, per diversi motivi – sia per mancanza di aiuto esterno sia per deficienza di un atteggiamento attivamente positivo nell'educazione della propria personalità – a volte ci troviamo davanti a casi nei quali non si è verificato il normale sviluppo proporzionato all'età del soggetto.

Uno degli ambiti di immaturità che potrebbe incidere gravemente sulla capacità di dare il consenso per il matrimonio, è l'ambito affettivo. Un'immaturità affettiva del soggetto può impedire la sufficiente discrezione di giudizio, la sufficiente capacità critica per ponderare la realtà del matrimonio e, soprattutto, di quella determinata unione sponsale che si sta per instaurare. In alcuni casi l'immaturità affettiva dà luogo a una fragilità interiore così seria da provocare stati di angoscia e ansietà, che privano la persona del sufficiente autogoverno, togliendo a sua volta la sufficiente libertà per una volontà matrimoniale. L'immaturità affettiva potrebbe portare anche il soggetto a non essere in grado di includere nella sua volontà matrimoniale presente, almeno la vera possibilità di adempiere gli obblighi essenziali matrimoniali e di assumere questo contenuto dell'oggetto del consenso, indipendentemente dalla poi effettiva realizzazione.

Per quanto già detto, l'*immaturità affettiva* può essere ammessa come possibile causa psichica alla base di una incapacità per il consenso matrimoniale, nell'ambito del canone 1095: sarà causa dell'incapacità per la sua incidenza sulla capacità intellettuale e volitiva del soggetto. Tuttavia, il tribunale non dichiarerà nullo il matrimonio per immaturità affettiva, bensì per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali matrimoniali, oppure per incapacità di assumere questi obblighi essenziali.

In pratica, data l'imprecisione del termine immaturità, molto frequentemente la giurisprudenza rotale, quando chiede il parere tecnico al perito, non si ferma all'esistenza o meno di una qualche immaturità e la sua gravità, ma spesso chiede anche quale sia stata la causa di quella grave immaturità, perché se è talmente grave da rendere incapace, deve esserci una spiegazione di come mai una persona non abbia raggiunto quella maturità minima che è lecito aspettarsi in qualsiasi persona umana.

ÁLVARO GONZÁLEZ ALONSO

<sup>134</sup> Cfr. *ibid.*

ALLEGATO: INDICE DI SENTENZE CORAM MONIER  
NELL'AMBITO DEL CAN. 1095

Elenco di sentenze rotali *coram* Monier (1995-2011) riguardanti il canone 1095 CIC'83.

Si segnalano i numeri di riferimento nell'indice dei volumi delle sentenze rotali (RRDec.); in grassetto le sentenze con testo pubblicato.

- 2011 — RRDec., vol. CIII, sent. nn. 6, 8, 94, 134 /  
**145 (Romana, 28 octobris 2011, 412-425)**
- 2010 — RRDec., vol. CII, sent. nn. 147 /  
**161 (Angelorum in California, 26 novembre, 382-389)**
- 2009 — RRDec., vol. CI, sent. nn. 25, 76, 98, 155, 156 /  
**101 (Bogoten., 10 luglio, 210-220)**
- 2008 — RRDec., vol. C, sent. nn. 17, 40, 42, 59, 110, 111, 128, 146, 168, 183
- 2007 — RRDec., vol. XCIX, sent. nn. 42, 61, 92, 10, 121, 131
- 2006 — RRDec., vol. XCVIII, sent. nn. 12, 25, 49, 69, 72, 89, 100, 145, 159 /  
**136 (Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii, 27 ottobre, 314-326)**
- 2005 — RRDec., vol. XCVII, sent. nn. 23, 24, 44, 47, 54, 64, 91, 120, 121 /  
**33 (Viglevanen, 18 marzo, 144-158), 122 (Taurinen, 2 dicembre, 593-608)**
- 2004 — RRDec., vol. XCVI, sent. nn. 80 /  
**12 (Lisbonen., 30 gennaio, 91-103), 47 (Coslinen.-Colubregana, 30 aprile, 264-274), 59 (Tarvisina, 28 maggio, 348-359), 122 (Bononien., 26 novembre, 761-772)**
- 2003 — RRDec., vol. XCV, sent. nn. 3, 22, 34, 41, 54, 56, 99, 115 /  
**36 (Meliten., 28 marzo, 178-193), 80 (Piscarien.-Pinnen., 18 luglio, 514-524)**
- 2002 — RRDec., vol. XCIV, sent. nn. 85, 98 /  
**130 (Posnanien., 13 dicembre, 787-796)**
- 2001 — RRDec., vol. XCIII, sent. nn. 22 /  
**21 (Gedanen., 16 marzo, 212-219)**
- 2000 — RRDec., vol. XCII, sent. nn. 115 /  
**22 (Caracen., 18 febbraio, 185-194), 75 (Remen., 27 giugno, 469-479)**
- 1999 — RRDec., vol. XCI, sent. nn. 108, 129, 137 / **16 (Kielcen., 5 febbraio, 48-57), 17 (Romana, 5 febbraio, 58-68), 148 (Armachana, 10 dicembre, 776-788)**
- 1998 — RRDec., vol. XC, sent. nn. 49, 76, 120, 126, 133, 137 / **60 (Nemptoduren., 4 giugno, 455-466), 64 (Montis Pessulani, 18 giugno, 467-476)**
- 1997 — RRDec., vol. LXXXIX, sent. nn. 29, 62, 66, 72, 85 /  
**484 (Dallasen., 6 giugno, 484-494), 80 (Bisuntina, 27 giugno, 559-568), 88 (Burdigalen., 17 luglio, 581-592), 107 (Parmen., 17 ottobre, 720-729)**
- 1996 — RRDec., vol. LXXXVIII, sent. nn. 75 /  
**66 (Dublinen., 21 giugno, 486-493), 110 (Bononien., 15 novembre, 716-723)**
- 1995 — RRDec., vol. LXXXVII (nessun riferimento)